GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1882 — ROMA — MERCOLEDI' 24 MAGGIO — NUM. 122

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	Roma ....L.	11	21	40
	Per tutto il Regno .... „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti.....	Roma..................... „	9	17	32
	Per tutto il Regno .... „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 10; per tutto il Regno cent. 15. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI.

Annunzi giudiziari cent. 25; ogni altro avviso cent. 30 per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono *esclusivamente* alla Tipografia EREDI BOTTA, via della Missione. Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, via del Governo Vecchio, n. 84, piano 1°.

PARTE UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

Camera dei Deputati

Nella seduta di ieri vennero lette due proposte di legge state ammesse dagli Uffizi: del deputato Compans per l'aggregazione dei comuni di Quincineto, Quassolo, Tavagnasco al mandamento di Settimo Vittone; del deputato Fazio Enrico per dichiarare elettori amministrativi tutti gli elettori politici; indi si proseguì la discussione del disegno di legge per modificare la legge sul reclutamento. Se ne approvarono altri quattro articoli; di alcuni dei quali ragionarono il relatore Mocenni, i deputati Ercole, Morana, Giovagnoli, Perrone, Ricotti, Compans, il Ministro della Guerra.

Fu comunicato un telegramma del vicepresidente Varè, che dava ragguagli delle festose e cordiali accoglienze fatte alla Deputazione parlamentare che si recò all'inaugurazione della galleria del Gottardo dalla Società degli operai italiani, che lavorarono pel compimento dell'opera, dalla popolazione svizzera e dal Presidente della Confederazione.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA

S. M. *si compiacque nominare nell'Ordine della Corona d'Italia*:

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

Con decreto del 30 dicembre 1881:

A commendatore:

Ghislanzoni cav. Achille, tesoriere provinciale di 1ª classe.

Con decreto dell'8 gennaio 1882:

A cavaliere:

Stocchi cav. dott. Francesco, archivista di 1ª classe nel Ministero delle Finanze, collocato a riposo in seguito a sua domanda con decreto di pari data.

Con decreto del 12 gennaio 1882:

A commendatore:

Bruno cav. Tommaso, intendente di finanza di 1ª classe, collocato a riposo con decreto dell'8 gennaio 1882.

A cavaliere:

Rombi Giorgio, già controllore nell'Amministrazione della Regìa cointeressata dei tabacchi, ora a riposo.

Argenti Nicola, già sostituto avvocato erariale nelle R. Avvocature erariali.

Con decreto del 2 febbraio 1882:

A commendatore:

Vanini cav. Cesare, tesoriere provinciale di 1ª classe, collocato a riposo, in seguito a sua domanda, con altro decreto di pari data.

LEGGI E DECRETI

Il Numero **752** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. Il comune di Bargagli cesserà di far parte del mandamento di Torriglia, e sarà aggregato, nei rapporti amministrativi e giudiziari, al mandamento di Staglieno, dello stesso circondario.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1882.

UMBERTO.

DEPRETIS.

G. ZANARDELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: G. ZANARDELLI.

Il Num. **753** (*Serie* 3ª) *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato,

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. A datare dal 1° luglio 1882 i comuni che costituiscono il mandamento di Montichiari sul Chiese sono aggre-

...ll'esat-

...te la sorve-

al distretto notarile di Brescia, capoluogo della provincia a cui appartengono.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 maggio 1882.

UMBERTO.

G. ZANARDELLI.

Visto, *il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

Regolamento per la riscossione delle imposte dirette.

Continuazione e fine — Veggasi i numeri 120 e 121

Art. 61. L'esattore ha diritto di ottenere dalla Amministrazione delle imposte dirette il pagamento del suo credito a termini dell'articolo 54 della legge, cioè nel limite di trenta volte il tributo principale erariale, entro tre mesi a contare dal giorno in cui rimise alla Intendenza il verbale di deserzione del terzo esperimento d'asta.

Verificandosi la devoluzione, l'Amministrazione delle imposte dirette, nel caso previsto dall'articolo 56 della legge, entro lo stesso termine di tre mesi deposita alla Cassa dei Depositi e Prestiti la somma predetta su cui si aperse il terzo esperimento.

Nel credito dell'esattore, dentro il suaccennato limite di trenta volte il tributo principale erariale, a termini del detto articolo 54, sono comprese le spese degli atti esecutivi, fra le quali quelle delle tasse degli atti giudiziari, non che dei relativi diritti di cancelleria sugli atti del procedimento esecutivo ai termini dell'articolo 70 della legge, ma non le multe.

Art. 62. L'esattore per esercitare il suo diritto al rimborso dall'Amministrazione delle imposte dirette deve presentare all'Intendenza, entro dieci giorni dalla deserzione del 3° esperimento d'asta, la domanda di pagamento in carta libera insieme ad una copia, pure in carta libera, a lui rilasciata dal cancelliere della Pretura verso il pagamento dovuto dei diritti ridotti alla metà, a norma del citato articolo di legge, del verbale del primo e di quello del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Ritardando l'esattore oltre questo termine, i tre mesi decorreranno dal giorno della presentazione della domanda.

Se l'Intendenza riconosce che l'imposta per cui lo stabile fu devoluto è indebita, o per duplicazione, o per altra causa, annullata la devoluzione, si provvede al rimborso colle norme stabilite per le imposte indebite.

Se il rimborso di cui all'articolo 54 della legge non è effettuato entro tre mesi dalla devoluzione, l'esattore ha diritto allo sgravio provvisorio.

Quando l'espropriazione degli immobili sia fatta per debiti di tassa o di entrate dei comuni, provincie o di altri Enti morali od anche per debiti di sovrimposte comunali o provinciali ripartite in ruoli speciali e separati da quelli dell'imposta erariale, gl'immobili che non siano venduti al terzo incanto, si devolvono a profitto dell'Ente creditore.

Art. 63. Nei casi in cui l'utile dominio, l'usufrutto o l'uso sono separati dal dominio diretto o dalla nuda proprietà, e si tratti di imposta reale che cada sopra il fondo, l'esattore non ha diritto a rimborso a titolo di inesigibilità, nè al pagamento dallo Stato cui siasi devoluto il dominio utile, l'usufrutto o l'uso, se non dopo [illegible]propriato anche il dominio diretto o la nuda proprietà.

CAPITOLO III. — *Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.*

Art. 64. Per il pignoramento e per la esecuzione sui beni mobili ed immobili del debitore esistenti fuori del comune nel quale l'imposta è dovuta, si procede dall'esattore del comune nel quale i mobili e gli immobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. A tale effetto quest'ultimo si rivolge all'agente da cui dipende, il quale ne trasmette l'invito all'esattore richiesto col mezzo dell'altro agente delle imposte, qualora l'esattore richiesto non trovisi nello stesso circolo d'Agenzia, ritirandone atto di ricevuta da riconsegnarsi all'esattore richiedente.

La richiesta deve essere accompagnata da un estratto del ruolo dimostrante il debito del contribuente da escutersi e la prova della intimazione o della pubblicazione dell'avviso, di cui all'articolo 31 della legge.

Art. 65. L'esattore richiesto deve procedere agli atti esecutivi a termini di legge e trasmettere all'esattore richiedente, o le somme riscosse, ovvero nei modi sopraindicati, le prove dell'insufficiente o mancata esecuzione entro quattro mesi se trattasi di esecuzione sui mobili, ed entro otto mesi se trattasi di esecuzione sugli immobili, senza diritto a rifusione delle spese esecutive portate dalla tabella in caso di insufficiente o mancata esecuzione, e senza diritto ad anticipazione di spese per i necessari atti giudiziari in applicazione all'articolo 37 delle legge.

In caso d'inadempimento l'esattore richiesto è responsabile verso l'esattore richiedente che può procedere all'esecuzione contro di lui.

L'esattore creditore può in questo caso, per gli atti esecutivi contro l'esattore debitore, richiedere il ricevitore da cui quest'ultimo dipende.

Ove il ricevitore si rifiuti o ritardi la vendita della cauzione, l'esattore creditore può richiedere al Ministero delle Finanze l'ordinanza per la vendita della cauzione del ricevitore provinciale.

La spesa per la spedizione delle somme riscosse sarà a carico del contribuente moroso.

Art. 66. Il sindaco che autorizzi l'assistenza della forza pubblica, ne tassa le spese, e, a favore dell'esattore che le anticipa, ne pone il rimborso a carico dei debitori che l'avessero resa necessaria.

Art. 67. La somma ricavata dalla vendita serve in primo luogo a pagare la imposta e la sovrimposta, e poscia a pagare le spese degli atti esecutivi liquidate a termini dell'articolo 69 della legge.

La tabella per le spese degli atti esecutivi sarà, dopo l'approvazione del Ministro delle Finanze, pubblicata.

Art. 68. L'esattore deve annotare in apposito registro coloro che gli hanno dichiarato di voler essere avvertiti degli atti esecutivi, e deve rilasciar loro la quitanza del corrispettivo pagato, in conformità dell'articolo 67 della legge.

Il contribuente che voglia giovarsi della facoltà di far annotare nel catasto, o nei registri dei redditi, o nei ruoli d'imposta, il suo domicilio o la sua residenza nel Regno, deve produrne regolare istanza all'agente delle imposte, il quale provvede perchè siano fatte le relative annotazioni.

La istanza deve essere corredata dalla prova legale che il contribuente tiene effettivamente il domicilio o la residenza nel comune indicato.

Art. 69. Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge 20 aprile 1871 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguito pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla pubblicazione dell'avviso d'asta entro l'ultimo giorno dell'anno, di cui all'articolo 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi, il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando, nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento, non sia incoata l'esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare l'ese-

cuzione devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, o rinnovare il pignoramento.

TITOLO IV.

Dei ricevitori provinciali.

Art. 70. Non più tardi del 30 marzo dell'anno che precede quello in cui deve aver principio il contratto della Ricevitoria, i Consigli provinciali deliberano:

1. Sul modo della nomina del ricevitore, cioè se per asta pubblica o per terna;

2. Sull'aggio in base al quale deve aprirsi l'asta o conferirsi la Ricevitoria per terna;

3. Sulla misura della cauzione speciale da prestarsi dal ricevitore per le riscossioni che gli siano affidate, oltre alle imposte erariali e sovrimposte provinciali.

La Deputazione provinciale in pari tempo determina se il ricevitore debba adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Quando non prenda alcuna deliberazione, l'ufficio di cassiere s'intende affidato al ricevitore.

La Deputazione provinciale delibera pure i capitoli speciali, tenendo presenti le avvertenze fatte nell'art. 4 di questo regolamento per i capitoli speciali delle Esattorie.

Non più tardi del 20 aprile il Ministro approva i capitoli speciali, e dentro il mese di maggio i Consigli provinciali procedono alle nomine dei ricevitori per terna. Quando la nomina si faccia per asta, il prefetto ne pubblica l'avviso non più tardi del 1° luglio.

Art. 71. L'ammontare della cauzione del ricevitore provinciale relativamente alla tassa del macinato, di cui all'articolo 101 della legge, è dall'intendente di finanza comunicato al prefetto un mese prima del tempo fissato per la pubblicazione degli avvisi per la terna o per l'asta.

Per l'avviso d'asta valgono le norme stabilite per le Esattorie.

L'avviso è pubblicato e inserito nel foglio degli annunzi legali della provincia, in quelli delle provincie vicine e nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

La Deputazione o il Consiglio provinciale debbono, ai termini di legge, aver provveduto alla nomina del ricevitore entro il 30 settembre. Decorso questo termine, provvede d'ufficio il Ministro delle Finanze secondo l'articolo 77 della legge.

Art. 72. Dieci giorni dopo la pubblicazione dei ruoli, l'intendente trasmette in cinque esemplari i riassunti di essi al prefetto.

Il prefetto vi appone la propria firma, e dentro altri cinque giorni li trasmette al ricevitore, perchè sottoscriva l'atto posto in fine, col quale riconosce l'obbligo di eseguire i versamenti alle stabilite scadenze. Uno degli esemplari è ritenuto dal ricevitore; degli altri quattro, uno è trasmesso dal prefetto alla Deputazione provinciale, e tre all'intendente, che ne invia due al Ministero.

Nello stesso modo si procede pei riassunti dei ruoli suppletivi.

Nei riassunti dei ruoli vengono indicati distintamente comune per comune, rata per rata, l'ammontare addebitato ai singoli esattori, il loro nome e cognome, domicilio reale ed elettivo.

Pei riassunti è prescritto un modulo uniforme dal Ministro delle Finanze.

Art. 73. L'obbligo di versare il carico dei riassunti dei ruoli, riscosso o non riscosso, non cessa nel ricevitore per la vendita della cauzione dell'esattore; ma rimane sospeso unicamente per le Esattorie che non siano regolarmente ricostituite entro due mesi dal giorno in cui rimasero vacanti, o per decadenza dell'esattore, o per altra causa.

Tale obbligo risorge nel ricevitore appena sia notificata a lui la nomina del nuovo esattore, tanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante la vacanza dell'Esattoria, quanto per le somme scadute e non pagate dai contribuenti durante l'esercizio del gestore nominato ai termini dell'articolo 47. E il ricevitore dovrà farne il versamento alle epoche indicate negli articoli 49 e 51.

Per le quote scadute dopo il primo bimestre della vacanza dell'Esattoria e fino a che questa sia ricostituita, il ricevitore deve solamente versare le somme pagategli dal gestore.

TITOLO V.

Dei versamenti.

Art. 74. L'esattore, nei dieci giorni successivi a quello nel quale deve aver versato, nella cassa del ricevitore, l'ammontare di ciascuna rata delle imposte e sovrimposte, è tenuto a giustificare il fatto versamento, col produrre alla Giunta comunale, o nel caso di Consorzio, al presidente della Rappresentanza consorziale la ricevuta rilasciatagli dal ricevitore.

Non adempiendo egli a questa prescrizione, la Giunta comunale o il presidente del Consorzio ne riferisce al prefetto, perchè provveda, giusta l'articolo 96 della legge, e salvi gli effetti dell'articolo 81.

Nello stesso modo, e con gli stessi effetti, si procede nel caso di inadempimento degli obblighi relativi alle sovrimposte e tasse comunali, per parte dell'esattore.

Art. 75. L'esecuzione contro l'esattore è iniziata mediante precetto a pagamento intimatogli, colle forme delle citazioni per ministero dell'usciere giudiziario, agli effetti previsti dall'articolo 81 della legge.

Il precetto è notificato, colle stesse forme, tanto ai terzi che hanno prestata la cauzione, quanto agli enti interessati, che sono garantiti dalla cauzione dell'esattore escusso.

La spesa per le notificazioni del precetto è a carico dell'esattore.

La vendita della cauzione deve sempre precedere le esecuzioni sugli altri beni mobili ed immobili dell'esattore, compresi gli aggi, i residui divenuti suoi crediti privati, ed i rimborsi dovutigli per quote indebite, inesigibili o per devoluzione.

Art. 76. Sulla presentazione del precetto notificato e della liquidazione sommaria del debito, il prefetto emette l'ordinanza per la esecuzione contro l'esattore inadempiente, e provvede che gli sia notificata; di che si fa constare con ricevuta del notificato, o con referto del messo municipale.

Il prefetto, appena emessa l'ordinanza rende informato il ricevitore, l'intendente e il Ministero, dei provvedimenti presi nell'interesse dell'Esattoria.

Agli effetti dell'articolo 89 della legge, l'ordinanza deve essere richiesta per ogni rata non versata dall'esattore.

Art. 77. Le norme stabilite dai precedenti articoli 75 e 76 valgono anche per le esecuzioni contro il ricevitore provinciale in quanto vi siano applicabili.

Le ordinanze per la vendita della cauzione del ricevitore sono emesse dal Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte), e registrate alla Corte dei conti.

Art. 78. L'intendente di finanza informa il prefetto od il Ministero appena venga a conoscere che qualche esattore, o il ricevitore sia in ritardo nei versamenti, o lasci luogo a dubitare che la cauzione corrisponda ai suoi impegni.

Art. 79. Il sorvegliante, nominato a termini degli articoli 18 e 96 della legge, tostochè sia munito della patente dal prefetto, ha facoltà di esaminare ruoli, bollettari, e tutte le carte dell'Esattoria, e di riscontrarne ogni operazione, fino a pubblicare un avviso per diffidare i contribuenti che non saranno ritenute valide le quietanze rilasciate da quel giorno in poi, senza la sua controfirma.

Egli non può, in verun caso, sostituire la propria azione a quella dell'esattore, e neppure impedirne le operazioni, nominare o sospendere i suoi messi; ma deve limitarsi a controllare le riscossioni, i versamenti, le esecuzioni e generalmente gli atti dell'esattore, dei collettori e messi. Le somme riscosse durante la sorve-

glianza sono, per sua cura, versate di tre in tre giorni alla Ricevitoria, od alle casse degli Enti interessati; i valori e titoli contabili della Esattoria sono custoditi in apposita cassa, di cui il sorvegliante tiene una chiave.

Nel caso di opposizione ai suoi atti può il sorvegliante richiedere al sindaco l'assistenza della forza pubblica, a senso dell'articolo 62 della legge e dell'articolo 66 di questo regolamento.

Art. 80. Spetta al prefetto di ordinare la revoca del sorvegliante quando commetta abusi od irregolarità, e di dispensarlo dalle funzioni tostochè la gestione dell'esattore sia divenuta regolare; come pure di obbligarlo, ove occorra, a prestare una congrua garanzia, con fideiussione di persona solvibile o con cauzione.

Nel periodo della sorveglianza il prefetto, sulla proposta dei comuni o del ricevitore, che ne anticipano la spesa, può ordinare una verifica quindicinale delle riscossioni e dei versamenti fatti dall'esattore.

La retribuzione del sorvegliante, determinata dal prefetto, è posta a carico dell'esattore, insieme colle altre spese che occorrono per la sorveglianza; e può essere prelevata sui primi mandati dell'aggio dovuto all'esattore. In caso d'insolvenza di esso, la retribuzione e le dette spese sono ripartite fra erario, provincia e comuni in proporzione del rispettivo credito per imposta e sovrimposta.

Il sorvegliante al ricevitore provinciale è nominato dal Ministero delle Finanze, sentiti il prefetto e l'intendente, colle attribuzioni e facoltà sopra indicate per i sorveglianti delle Esattorie.

TITOLO VI.
Disposizioni generali.

Capitolo I. — *Degli sgravi e rimborsi.*

Art. 81. I decreti di sgravio si emettono dagli intendenti di finanza, sulle liquidazioni operate dagli agenti delle imposte, in base alle decisioni con le quali le competenti autorità amministrative o giudiziarie dichiarano non dovuta quota o parte di quota d'imposta.

Le liquidazioni fatte dagli agenti determinano le somme di sgravio da imputarsi rispettivamente a debito dello Stato, della provincia o del comune.

L'intendente, per quanto riguarda la somma dovuta dall'erario, emette per ogni Esattoria degli ordini di pagamento, giusta il modello che sarà stabilito dal Ministero delle Finanze, intestati a ciascun contribuente, e li trasmette con elenco in doppio allo agente delle imposte perchè li consegni a ciascun esattore ed avvisi i contribuenti, a mezzo dei sindaci, dello sgravio loro concesso, e perchè ne prenda annotazione sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede.

L'elenco con cui sono accompagnati questi ordini, firmato dall'esattore in segno di ricevuta, è restituito all'Intendenza a mezzo dell'agente delle imposte, il quale deve inoltre assicurare di aver provveduto per gli avvisi ai contribuenti.

Art. 82. L'esattore, in base agli ordini accennati nell'articolo precedente, rimborsa o compensa, secondo i casi, ai contribuenti l'importo delle somme ivi indicate, ritirando la quietanza del contribuente o la costui dichiarazione che la somma non era stata da lui pagata.

Quando il contribuente si rifiuti o non si presenti a fare la dichiarazione di non eseguito pagamento, l'esattore può supplirvi con l'attestato del messo, il quale certifichi d'aver invitato il contribuente a dichiarare di non aver pagato; con certificati dell'agente che attesti essere stata regolarmente notificata al contribuente la sentenza, decisione o decreto che gli concede lo sgravio; e con la produzione della bolletta staccata dal bollettario a favore del contribuente o per esso dell'esattore medesimo che pagò in sua vece.

Se il contribuente pagò in parte l'imposta sgravata e non si presenta per incassare l'importo e rilasciarne quietanza, l'esattore ne fa apposita dichiarazione sull'ordine di pagamento, e, oltre il certificato e documenti di cui al paragrafo precedente, produce, nel modo sopraindicato, la bolletta staccata dal bollettario per la residua parte dell'imposta sgravata e che in sua vece fu pagata dall'esattore medesimo.

Art. 83. L'esattore per le quote comprese negli ordini rilasciati dall'Intendenza, rispetto alle quali ha ottenuto la quietanza o le dichiarazioni dei contribuenti, oppure ha raccolto gli altri documenti di che all'articolo precedente, compila una distinta mensile in triplo originale, sulla quale sono descritti gli ordini di pagamento, e la trasmette all'Intendenza unitamente alle quietanze, alle dichiarazioni e agli altri documenti suddetti.

L'Intendenza verifica la regolarità della distinta e di tutti i relativi allegati, restituisce all'esattore i documenti irregolari; e per le partite riconosciute giustificate, e che sono da rimborsarsi all'esattore, emette pel loro complessivo importo un buono sul mandato a disposizione per ciascuna imposta a favore dell'esattore medesimo, e per esso del ricevitore provinciale, contro quietanza dello stesso, rilasciata in testa dell'esattore, il quale ne è avvisato dall'Intendenza, per sua norma, avanti il prossimo versamento.

Art. 84. Nel caso di cui è cenno nell'ultimo capoverso del precedente articolo 82, l'Intendenza, per le somme effettivamente pagate dai contribuenti e che non poterono esser loro restituite dall'esattore a cui le somme stesse non sono dovute, emette sul mandato a disposizione buoni distinti a favore di ciascun contribuente creditore, e li trasmette all'agente delle imposte perchè li consegni all'esattore e ne avvisi di nuovo i contribuenti per mezzo dei sindaci.

L'esattore che non sia debitore verso il ricevitore per nessun titolo, in dipendenza dell'esercizio dell'Esattoria, sulla conforme dichiarazione da rilasciarsi dal ricevitore, può ottenere dall'Intendenza il buono in suo nome, esigibile direttamente dalla Tesoreria.

Art. 85. L'esattore, ricevuti gli ordini di pagamento e i buoni di che agli articoli precedenti, nota sul margine del ruolo ai corrispondenti articoli le somme sgravate ai contribuenti, e non può iniziare e continuare gli atti esecutivi, che per il residuo debito.

Art. 86. L'intendente di finanza trasmette al prefetto la liquidazione delle somme da restituirsi rispettivamente dalla provincia e dal comune.

Il prefetto, dopo approvata, la invia per mezzo dell'intendente all'esattore, che può valersene come danaro nei versamenti al comune o alla provincia, col corredo delle prove indicate all'articolo 82.

Art. 87. Nella liquidazione della somma da restituirsi al contribuente sono compresi gli aggi di riscossione e i due centesimi di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile.

Non si rimborsano le multe per ritardati pagamenti, nè le spese di esecuzione riscosse dall'esattore, al quale, quando non le avesse esatte, rimane il diritto ad esigerle.

Art. 88. L'intendente trasmette al Ministero i rendiconti prescritti dall'art. 365 del vigente regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, e a corredo delle matrici di ogni buono la distinta indicata nel precedente art. 83, la liquidazione dell'agente delle imposte certificata dal primo ragioniere dell'Intendenza, il decreto di sgravio e la dichiarazione del ricevitore provinciale di che all'art. 84.

L'Amministrazione centrale, dentro venti giorni dalla scadenza di ciascun mese, trasmette alla Corte dei conti un esemplare della situazione sopraindicata e la contabilità dei buoni spediti per rimborsi, col corredo delle relative giustificazioni.

Art. 89. Il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili ed

immobili può dall'esattore richiedersi con una o più domande riferibili allo stesso esercizio, ma distinte per annata, imposta e comune.

L'esattore che domanda il rimborso per assoluta mancanza di beni mobili e immobili del debitore nella provincia deve produrre la domanda in triplice esemplare, nonchè:

a) Un certificato di tutte le Agenzie delle imposte della provincia, esclusa quella a cui è prodotta la domanda di rimborso, che il contribuente non vi apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio;

b) Il processo verbale di pignoramento negativo, redatto dal messo in presenza di due testimoni, a senso dell'articolo 34 della legge, e firmato dal messo e dai testimoni stessi;

c) La dichiarazione del sindaco di nulla aver da osservare in ordine al verbale di pignoramento, non essendo a di lui notizia che il contribuente possegga mobili, crediti od altro, per cui si possa conseguire il pagamento della tassa per la quale si è proceduto.

Qualora abbia avuto luogo l'incanto di beni mobili od immobili, l'esattore che dimandi rimborso di quote d'imposta in tutto o in parte non riscosse, deve produrre:

d) Copia del verbale negativo del primo e secondo esperimento d'asta, ed un attestato del sindaco sulle disposizioni prese riguardo agli oggetti pignorati;

e) Un certificato del deposito degli atti d'asta alla Pretura, con indicazione del giorno del deposito stesso e del riparto del prezzo ricavato dalla vendita;

f) Copia del processo verbale dell'ultima asta per la vendita di beni immobili, quando il risultato fu insufficiente a coprire il credito dell'esattore;

g) La prova d'ogni altro impedimento che l'esattore avesse incontrato nell'esecuzione, e dell'inutilità delle procedure legali tentate per superarlo.

Se l'inutile esecuzione fu fatta fuori del comune occorre inoltre sia data la prova del pignoramento negativo ivi avvenuto ed il certificato del locale agente delle imposte, attestante che il contribuente non apparisce inscritto nei catasti e nei registri d'ufficio della locale Agenzia.

Allorchè il prezzo degli immobili è soggetto a graduatoria, giusta l'art. 56 della legge, il rimborso si concede quando il procedimento è esaurito, e da quel giorno decorrono i termini per la presentazione della domanda.

I documenti relativi agli atti di esecuzione mobiliare devono dimostrare che questa fu esperimentata infruttuosamente alla scadenza della prima o della seconda rata d'imposta e poscia ripetuta alla scadenza dell'ultima.

Art. 90. L'esattore prima di ottenere il rimborso, a senso dello articolo 87 della legge, dovrà aver proceduto anche sui mobili e crediti indicati dall'art. 37 della medesima.

Art. 91. Se l'esecuzione mancò per irreperibilità del contribuente, l'esattore, oltre alla prova della pubblicazione alla casa del comune dell'avviso indicato all'art. 31 della legge, deve presentare il certificato indicato alla lettera *a* del precedente art. 89, ed il certificato negativo desunto dai registri comunali di popolazione, visto dal sindaco, il quale vi nota tutte le circostanze ed i fatti relativi alla persona irreperibile che sono a sua conoscenza o che gli risultino da raccolte informazioni.

È applicabile a questo caso la disposizione dell'ultimo alinea del precedente art. 89.

Art. 92. Nel caso previsto dall'ultimo capoverso dell'articolo 87 della legge, l'intendente di finanza, contemporaneamente all'ordine dato all'esattore di escutere i beni del debitore posti fuori della provincia, emette il decreto di sgravio provvisorio, che dovrà essere reso esecutorio dal Ministro delle Finanze, giusta il seguente art. 93.

Art. 93. Prima di presentare la domanda di rimborso per inesigibilità, l'esattore deve annotare sul ruolo in margine di ciascuna quota inesatta la data e il numero della domanda stessa.

L'annotazione sul margine dei ruoli dei rimborsi per inesigibilità deve essere fatta dall'esattore entro 10 giorni da quello in cui ha ricevuto i buoni o mandati relativi, sotto comminatoria della multa di cui all'art. 10 dei capitoli normali.

Il rimborso a favore dell'esattore delle quote riconosciute inesigibili per inesistenza, irreperibilità od insolventezza del contribuente, è, sulla relazione dell'agente delle imposte, ordinato dallo intendente di finanza con decreti che riassumono per imposta e per comune le quote inesigibili da rimborsarsi a ciascun esattore.

Tali decreti sono resi esecutivi dal Ministro delle Finanze e partecipati dall'intendente al ricevitore.

Nella relazione dell'agente deve esprimersi che le quote ammesse al rimborso, non sono comprese in altre domande precedenti e che non sono state per l'addietro sgravate come indebite o rimborsate per devoluzione.

Inoltre l'agente prima di spedire all'Intendenza le domande deve sulle matricole fondiarie, sui registri dei possessori di ricchezza mobile e sulle schede, prender nota che la quota è stata da lui ammessa come inesigibile, indicando la data della domanda; come deve indicarvi a suo tempo la data del decreto di rimborso.

Art. 94. In base ai decreti di rimborso resi esecutivi, l'intendente liquida le somme dovute all'esattore, rispettivamente dallo Stato, dalla provincia e dal comune.

Delle somme a debito dello Stato egli provvede al rimborso con buoni sul mandato a disposizione; o, in caso d'insufficienza, richiedendo al Ministero la emissione di mandati diretti.

Delle somme a debito del comune o della provincia l'intendente rimette in fogli separati la liquidazione al prefetto, che, dopo approvata, la restituisce all'intendente perchè la trasmetta all'esattore. Questi può valersene nei suoi versamenti al comune e alla provincia, ovvero quando non abbia da fare alcun versamento, come titolo ad averne direttamente il rimborso.

Art. 95. Decorsi i due mesi stabiliti dall'articolo 90 della legge, l'esattore può chiedere lo sgravio provvisorio all'intendente, che lo concede con decreto reso esecutivo giusta l'articolo 93.

L'intendente ne avverte il ricevitore, che senza questo avviso può rifiutare all'esattore qualsiasi tolleranza.

Art. 96. Le partite rifiutate sono notificate coi motivi del rifiuto all'esattore, il quale può, entro sei mesi, ricorrere al Ministero per dimostrare erronei quei motivi.

Art. 97. Per quanto riguarda il rimborso delle quote indebite e inesigibili sui ruoli delle tasse comunali e speciali, l'esattore deve rivolgere domanda alle Amministrazioni direttamente interessate, nei modi e termini stabiliti o da stabilirsi nei regolamenti, capitoli o convenzioni speciali.

Art. 98. Il ricevitore che voglia ottenere rimborso secondo l'articolo 89 della legge deve provare di avere agito nei termini dell'articolo 87 della legge stessa, computabili dal giorno in cui l'esattore mancò ai versamenti, sulla cauzione e sui beni tutti di lui, compresi i crediti di imposta che il medesimo avesse verso contribuenti per imposte scadute e non pagate.

Alle domande del ricevitore si applicano le norme stabilite per le domande degli esattori.

Il ricevitore perde il diritto al rimborso qualora abbia perduto il diritto di prelazione concesso dall'articolo 95 della legge, o tollerato il non versamento senza darne entro cinque giorni notizia al prefetto, per gli effetti dell'articolo 96 della legge stessa.

CAPITOLO II. — *Degli aggi agli esattori ed ai ricevitori.*

Art. 99. L'aggio dell'esattore, misurato sull'intero ammontare delle imposte e sovrimposte, si unisce alla sovrimposta comunale, e l'aggio del ricevitore alla sovrimposta provinciale.

Alla imposta di ricchezza mobile si aggiunge, oltre l'aggio, il 2 per cento per le spese di distribuzione.

Sugli aggi e sulle spese di distribuzione non è dovuto aggio all'esattore, nè al ricevitore.

Art. 100. Il pagamento dell'aggio dovuto all'esattore e ricevitore viene fatto con mandato emesso a loro favore dal comune o dalla provincia dopo scaduta ciascuna rata e giustificato il versamento.

L'aggio deve essere versato integralmente nelle Casse degli Enti interessati, insieme colle tasse e sovrimposte scadute.

L'esattore o ricevitore, che invece di versare gli aggi se li trattenga o li prelevi sulle riscossioni senza che sia emesso il relativo mandato, è passibile della multa di mora per le somme non versate, ed incorre inoltre nella pena pecuniaria comminata dall'articolo 19 dei capitoli normali per l'abusivo prelevamento.

Art. 101. L'aggio all'esattore e al ricevitore è dovuto sulle somme versate.

Sulle somme rimborsate tanto al contribuente quanto all'esattore non è dovuto aggio, e quando ne sia il caso, questo aggio sarà da conguagliare a debito dell'esattore e del ricevitore nei successivi mandati di pagamento.

Art. 102. L'imposta erariale dovuta dal Demanio dello Stato è annotata sul frontespizio dei ruoli, sì principali che suppletivi, in modo figurativo; non è data in riscossione agli esattori e non è corrisposto per essa aggio alcuno.

Le relative sovrimposte provinciali e comunali sono invece comprese o liquidate nell'interno del ruolo coll'aggio di riscossione.

Per le suddette sovraimposte gli esattori, appena ricevuti i ruoli, compilano in triplice originale l'elenco di tutti gli articoli dovuti dal Demanio e lo rimettono all'Agenzia delle imposte per l'opportuno esame.

Avuto di ritorno l'elenco approvato, gli esattori ne rimettono un esemplare all'Intendenza di finanza ed un altro al ricevitore provinciale; ed in base al terzo esemplare ad essi rimasto, staccano prima della fine del mese, che precede la scadenza di ogni rata, le quietanze per ogni articolo, e le rimettono, accompagnate da nota descrittiva, al ricevitore provinciale che le accetta come denaro in conto versamento della rata che sta per scadere per imposta erariale e per sovraimposta provinciale, e ne rilascia ai medesimi la corrispondente quietanza.

Il ricevitore provinciale entro il giorno 8 del mese in cui avviene la scadenza della rata rimette le quietanze degli esattori, accompagnate pure da nota descrittiva, all'Intendenza di finanza, la quale provvede pel pagamento a carico dello Stato con Buoni emessi sui competenti capitoli di bilancio.

Per la riscossione delle suddette sovrimposte gli esattori non potranno mai pretendere multe, nè spese a carico dell'Amministrazione demaniale.

CAPITOLO III. — *Della competenza amministrativa.*

Art. 103. I ricorsi o gravami, di cui è cenno all'articolo 100 della legge, sono presentati all'agente delle imposte, il quale li istruisce dopo averli comunicati alle parti e vi dà corso nei modi indicati all'articolo 72 della medesima.

I ricorsi in appello contro le decisioni del prefetto, a senso dell'articolo 100 della legge, debbono essere presentati al Ministero delle Finanze (Direzione generale delle imposte) nel termine di 90 giorni da quello della notificazione delle decisioni.

Le decisioni del prefetto e del Ministero sono notificate agli interessati per mezzo del messo municipale, che ne fa referto alla Agenzia delle imposte.

I ricorsi o gravami contro l'esattore di un Consorzio possono presentarsi tanto dalla Rappresentanza consorziale, quanto dai sindaci o dalle Giunte dei singoli comuni.

CAPITOLO IV. — *Del riscontro della Corte dei conti, del rendimento dei conti e della contabilità amministrativa.*

Art. 104. I ricevitori devono tenere in evidenza i loro conti correnti cogli esattori sopra appositi registri, che mostrano, ad ogni richiesta, al prefetto, alla Deputazione provinciale e all'intendente.

Il Ministro delle Finanze con speciali istruzioni ne determina la forma.

Art. 105. La ragioneria dell'Intendenza tiene un conto corrente del ricevitore col Tesoro, e gli altri conti necessari a mantenere in evidenza il carico, gli sgravi, i rimborsi e le quote inesigibili.

Da questi registri e da questi conti si rilevano i dati che l'intendente rimette periodicamente alla Direzione generale delle imposte dirette e a quella del Tesoro per dimostrare l'andamento della riscossione.

I modelli e le forme particolari di queste trasmissioni periodiche sono stabilite con speciali istruzioni.

Art. 106. Sono trasmessi alla Corte dei conti, a termini della sua legge organica:

a) I decreti coi quali il Ministro delle Finanze approva i contratti stipulati dalle Deputazioni provinciali coi ricevitori, e gli atti di accettazione delle relative cauzioni;

b) I decreti coi quali si approva la liberazione o lo scioglimento delle cauzioni dei ricevitori.

Art. 107. L'esattore che abbia la gestione di cassa del comune, ne rende il conto, non più tardi del mese di aprile dell'anno seguente, a termini dell'articolo 125 della legge provinciale e comunale del 20 marzo 1865; e quando più comuni siano riuniti in Consorzio rende il conto distintamente per ciascuno di essi.

Nello stesso termine rende a ciascun comune il conto sommario delle sovraimposte e tasse comunali; alla provincia rende il conto delle sue tasse.

Entro il mese di gennaio di ogni anno l'esattore rende pure il conto relativo alle imposte dell'anno precedente, con la dimostrazione del carico risultante dai ruoli, dei pagamenti fatti alle rispettive scadenze, degli sgravi ottenuti e delle domande di rimborso pendenti.

Questo conto, chiuso il 31 dicembre, è presentato alla Giunta comunale od alla Rappresentanza consorziale, che lo esamina e lo trasmette entro il mese di febbraio al ricevitore.

Art. 108. Nel trimestre successivo all'anno di esazione il ricevitore rende il conto chiuso al 31 dicembre della sua gestione per la parte erariale a norma dell'articolo 646 del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato del 4 settembre 1870.

Il conto, esaminato dall'intendente di finanza, è trasmesso al prefetto, che, sentita la Deputazione provinciale, lo invia al Ministro delle Finanze, il quale lo trasmette alla Corte dei conti, entro il mese d'aprile, per il suo giudizio in conformità alla legge del 14 agosto 1862, n. 800, ed al regolamento del 5 ottobre 1862, n. 884.

Questo conto è distinto e diverso da quello che il ricevitore deve rendere alla Rappresentanza provinciale per l'ufficio che avesse esercitato di cassiere della provincia.

Ove il ricevitore non abbia assunto il servizio di cassa, si limita a rendere un conto sommario per le sovraimposte della provincia.

Art. 109. La cauzione dell'esattore non è svincolata se non in seguito a dichiarazione del ricevitore che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso lo Stato e verso la provincia.

L'intendente di finanza, la Deputazione provinciale ed il prefetto dichiarano se nulla osti nell'interesse delle Finanze, della provincia o di qualsiasi altro Ente interessato.

Indi lo svincolo è autorizzato dal Consiglio comunale o dalla Rappresentanza consorziale, che dovrà interpellare i Consigli dei rispettivi comuni.

Art. 110. La cauzione del ricevitore non può liberarsi se non dopo l'approvazione giudiziale dei conti, per decreto del Ministro delle Finanze, sentita la Deputazione provinciale.

Roma, 14 maggio 1882.

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Notificazione.

Pubblicata nell'ufficiale Avvisatore Dalmato *di Zara* 15 *aprile* 1882, *n.* 30.

N. 242 pr.

Si porta a pubblica conoscenza che l'eccelso i. r. ministero delle finanze, previo accordo col Regio governo ungherese, nonchè col ministero comune per gli affari della Bosnia ed Erzegovina, con ossequiato dispaccio 27 marzo p. p., n. 9182, ha trovato di proibire, fino ad ulteriori disposizioni, l'esportazione di cavalli, asini e muli dalle provincie della Bosnia ed Erzegovina, oltre i confini verso la Serbia ed il Montenegro, come pure l'esportazione di cavalli oltre i confini marittimi della Dalmazia.

Dalla Presidenza dell'i. r. Direzione provinciale di finanza.

Zara, 2 aprile 1882.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI VENEZIA

Il Consiglio scolastico provinciale di Venezia notifica che a senso dell'articolo 3 del regolamento pel conferimento dei posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti nazionali, approvato col Regio decreto 4 aprile 1869, n. 4997, è aperto il concorso a num. 10 posti gratuiti ed a 20 posti semigratuiti, vacanti in questo Convitto Nazionale « Marco Foscarini » ed eventualmente ad un undecimo posto gratuito, ed ad un ventunesimo semigratuito.

Questi posti saranno conferiti per esame, al quale non saranno ammessi se non quei giovani che avranno comprovato: di appartenere a famiglie di ristretta fortuna; di godere i diritti della cittadinanza italiana; di aver compiuto gli studi elementari, e di non oltrepassare il dodicesimo anno di età nel giorno in cui si apre il concorso.

Al requisito dell'età è fatta eccezione pei giovani che siano alunni del Convitto suddetto, o di altro parimente governativo.

Il concorso è aperto per qualsiasi classe dei corsi classici; e coloro che vinceranno il posto per tali corsi avranno diritto al godimento del medesimo fino al compimento degli studi liceali; dopo i quali potranno aspirare ad uno dei dodici stipendi universitari, giusta la Sovrana risoluzione 1° dicembre 1862 e i RR. decreti 15 marzo 1875 e 29 novembre 1878.

Sono ammessi al concorso anche coloro che vogliono percorrere gli studi tecnici; ma il godimento del posto per essi cesserà terminato che abbiano il corso triennale della scuola tecnica.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare, o personalmente, o per mezzo di un suo rappresentante avente domicilio in Venezia, al rettore del Convitto, entro tutto il 15 del prossimo mese di giugno:

1. Un'istanza scritta di propria mano e autenticata dal padre, o da chi ne fa legalmente le veci, con dichiarazione:

a) Se intende concorrere al solo intero posto gratuito, od al solo posto semigratuito, o sussidiariamente ad entrambi;

b) Della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

c) Del domicilio legale della famiglia;

d) Dei comuni in cui detta famiglia paga contribuzioni.

2. La fede di nascita autenticata dal sindaco.

3. Un attestato di moralità rilasciatogli o dal Municipio, o dalla Direzione dell'Istituto da cui proviene.

4. Un attestato autentico degli studi fatti.

5. Lo attestato di aver subìto l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo.

6. Di essere sano e scevro d'infermità schifose o ritenute contagiose.

7. Una dichiarazione del sindaco: sulla professione paterna; sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia; sulla somma che questa paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse; e sul patrimonio che il padre, la madre o lo stesso candidato possiedono, accennando le specie dei fondi, redditi, proventi e capitali posseduti in qualunque sito, e se e quale dei fratelli o delle sorelle del candidato sia provveduto di sussidio o di pensione, o sia ammesso a posti di grazia in qualche stabilimento dello Stato. Questa dichiarazione deve recare una data non anteriore all'anno in corso.

Qualora la famiglia pagasse contribuzioni in altri comuni dovranno prodursi le relative dichiarazioni od atti di notorietà dei vari sindaci rispettivi.

Tutti questi documenti devono essere in carta da bollo, ad eccezione di quelli sotto i numeri 4 e 5. Ogni frode in tali documenti sarà punita con l'esclusione dal concorso o con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Il giorno 14 del prossimo mese di luglio, alle ore 8 1[2 ant., si apriranno gli esami del concorso presso il R. Liceo-Ginnasio « Marco Foscarini » in questa città. Tali esami progrediranno con quell'ordine ed in quei giorni che verranno fissati dal presidente della Giunta esaminatrice, e da esso notificati in apposita tabella, che sarà affissa all'albo del detto Liceo-Ginnasio.

Gli allievi provenienti da scuola pubblica, sebbene dichiarati ammissibili al concorso, non saranno dal presidente della Giunta esaminatrice ammessi agli esami, se non avranno provato, con documento autentico, di aver superato l'esame di promozione alla classe per la quale concorrono, ovvero non produrranno la dichiarazione che questo esame non ebbe ancor luogo.

Gli esami verranno dati secondo le norme contenute nel sopraccitato regolamento.

Si avverte che i vincitori d'un posto gratuito dovranno sostenere le spese relative al vestiario, ai libri ed alle tasse scolastiche; e che i vincitori d'un posto semigratuito dovranno sostenere le dette spese oltre a quella di lire 400 per la metà della retta.

Venezia, 1° maggio 1882.

Pel Prefetto Presidente: COLMAYER.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali inglesi recano il resoconto della seduta in cui fu approvato, in seconda lettura, il *bill* per la repressione dei crimini in Irlanda.

Il deputato irlandese O'Donnel si limitò a combattere il *bill*, affermando che le proposte del governo non avrebbero altro effetto che quello di moltiplicare le cause del malcontento e di impedire il ristabilimento dell'ordine e della tranquillità.

" Gli eccessi commessi in Irlanda, disse l'oratore, sono dovuti in particolar modo alle espulsioni dei fittaiuoli, assai numerose durante l'amministrazione del signor Forster. I

proprietari hanno gettato sul lastrico più di 40 mila persone; di qui un sentimento di dolore e di esasperazione indescrivibile, che ha spinto gli irlandesi al delitto, mentre i magistrati, gli ufficiali di polizia e gli agenti dell'amministrazione in generale si mostravano impotenti a proteggere i buoni cittadini contro i malfattori. Senza la criminosa negligenza della polizia, l'assassinio di lord Cavendish e del signor Burke sarebbe stato impossibile. Ma non è questo crimine che può giustificare il *bill*. Non è la esasperazione degli animi che possa giustificare una siffatta misura, perchè colla legge sugli arretrati scomparirà la causa principale dell'insurrezione, che è l'espulsione dei fittaiuoli.

" Protesto poi particolarmente contro la formazione di tribunali composti di giudici stipendiati dal governo. Un tribunale siffatto non offrirebbe nessuna garanzia d'imparzialità. Quello che dovrebbe fare il governo si è di porre un termine alle espulsioni e punire i crimini commessi dalla polizia. Se il governo non si decide ad agire in questo senso, la nuova legge non farà che incoraggiare gli eccessi e la ribellione alle leggi. „

Il colonnello Colthurst osserva che la maggior parte degli eccessi sono stati orditi da società secrete, divenute talmente potenti che la Lega agraria istessa non sa più contenerle.

Il signor Rathbone fa appello ai sentimenti di moderazione della Camera perchè il *bill* sia esaminato con la calma che esige una questione così grave.

Il signor Labouchere dice che lo spirito reazionario del signor Forster ha ispirato tutte le disposizioni del *bill*, il quale è diretto contro i membri della Lega agraria, come contro i malfattori. Si afferma, soggiunge il signor Labouchere, che il *bill* non abbia di mira che i delinquenti, ma grazie alle disposizioni che sopprimono la libertà della stampa e di riunione, la nuova legge potrà colpire gli uomini politici, come i malfattori. Sarà questa la causa principale dell'insuccesso di un *bill*, in virtù del quale il signor Gladstone istesso potrebbe essere arrestato in Irlanda se vi andasse a diporto senza che fosse perfettamente stabilita la sua identità.

Il signor Trevelyan, segretario di Stato per l'Irlanda, dice che il potere esecutivo irlandese approva il *bill* in tutti i punti, persuaso com'è che senza una misura siffatta il governo dell'Irlanda sarebbe affatto impossibile. La prova che le leggi ordinarie sono impotenti ad assicurare la repressione degli eccessi, risulta all'evidenza dal fatto che il numero dei delitti agrari è venuto decrescendo progressivamente sotto l'impero della legge di coercizione del 1870, ed è cresciuto nuovamente dopo l'abrogazione di questa legge nel 1875. È per questo motivo che nel nuovo *bill* furono accolte le disposizioni principali della legge del 1870.

" La Camera, proseguì il signor Trevelyan, non ignora quanto sia stato difficile, in questi ultimi tempi, di procedere in Irlanda all'istruzione giudiziaria dei delitti; è questo che ha obbligato il governo ad armare i magistrati dei poteri suppletorii contro i testimoni recalcitranti. L'organizzazione della polizia verrà migliorata e le sarà aggregato un servizio di sanità.

" Il governo d'Irlanda ha insistito fortemente in favore di una legge che gli permetesse d'interdire, all'occorrenza, le riunioni pubbliche e di confiscare i giornali che predicano il disordine, particolarmente quelli che vengono dall'estero. Questo non impedirà al governo di ammettere, quando il *bill* si discuterà in comitato, tutte le modificazioni ragionevoli che gli saranno proposte.

" È grande il numero degli irlandesi che sono stanchi della vita a cui sono condannati dai malfattori e dai traditori; è grande il numero di coloro che aspirano a potersi dedicare tranquillamente ai loro lavori. Tutti presteranno il loro appoggio al governo il giorno in cui il *bill* sarà eseguito come devono esserlo tutte le leggi votate dal Parlamento. Lord Spencer è stato popolare durante la sua prima amministrazione in Irlanda. La popolazione irlandese gli ha date prove numerose di simpatia anche dopo il terribile dramma del Phoenix Park. Che la Camera ne sia convinta, il *bill* che noi le proponiamo non ha lo scopo di opprimere la libertà politica, o la libera espressione dell'opinione in Irlanda, ma ha quello di impedire il delitto, paralizzando e punendo i malfattori ed i nemici del loro paese. „

Il sig. Gisbon, conservatore, si augura che il governo perseveri nella via della repressione ed applaude al progetto di legge.

Il signor Dillon, irlandese, afferma che non è provata la necessità della sospensione della giurìa in Irlanda e che il *bill* gioverà unicamente agli interessi dei *landlord* con danno manifesto del popolo, che per combattere i rigori organizzerà delle società segrete. La votazione del *bill*, conchiuse Dillon, sarà il segnale di una nuova guerra agraria in Irlanda.

Sullivan e Sexton, pure irlandesi, combatterono il *bill* sostenendo che esso convertirà l'Irlanda in una vasta prigione.

In seguito a proposta di Sexton e col consenso di Gladstone la discussione fu rimandata al giorno appresso.

Secondo un dispaccio da Ottawa, pubblicato dai giornali inglesi, il Parlamento del *Dominion* è stato prorogato al 17 dal marchese di Lorne, governatore generale. S. E. è molto soddisfatta del lavoro legislativo compito durante la sessione, ed attende dei risultati felici dalla soppressione dei diritti sui metalli e altre materie prime.

Durante la proroga, ha detto il governatore generale, il Ministero si sforzerà di regolare le relazioni commerciali del Canadà colla Francia e colla Spagna; egli può contare nei suoi sforzi in proposito sul concorso spassionato del governo della regina, che sarà accordato tanto più volentieri in quanto che l'Inghilterra non chiede al Canadà delle facilitazioni pei prodotti inglesi. Il governatore generale ha per di più annunziato che il Parlamento canadese sarebbe presto sciolto, allo scopo di porre il popolo in grado di pronunziarsi sulla politica commerciale, e anche per porre in vigore le nuove disposizioni concernenti la rappresentanza alla Camera dei comuni. Si assicura che le elezioni generali si faranno il 13 giugno e lo scrutinio di ballottaggio il 20 dello stesso mese.

Scrivono da Costantinopoli alla *Indépendance Belge* che la convenzione turco-russa, relativa all'indennità di guerra, è stata finalmente sottoscritta all'ambasciata di Russia dai plenipotenziari dei due governi, cioè da Assim pascià e da Server pascià, per la Turchia, e dai signori de Nowikoff e Theurner, per la Russia.

Questa convenzione, che si compone di dodici articoli, fissa in trecentocinquantamila lire annue il fondo da destinarsi all'ammortizzazione, senza l'interesse dell'indennità di guerra dovuto alla Russia, e precisa le entrate destinate a questo servizio, il quale sarà fatto dalla Banca Imperiale Ottomana.

L'annuità convenuta sarà prelevata sulla tassa delle greggi nel *vilayet* di Aleppo, sulle decime dei *vilayets* di Konieh, di Cartambol, di Adana, e di una parte del *vilayet* di Sivos.

La Sublime Porta si impegna di non rilasciare alcun mandato sopra tali entrate, ma, col consenso della Banca Ottomana, potrà sostituirle con entrate equivalenti. Le operazioni monetarie, che dovranno compiersi per trasmettere la detta annuità alla Banca di Pietroburgo, formeranno materia di uno speciale accordo fra quest'ultimo Istituto e la Banca Ottomana.

Relativamente alla questione del controllo russo, che era il motivo di tutte le difficoltà fra l'ambasciata di Russia e la Sublime Porta, essa venne risoluta sulla base dell'ultima proposta turca, cioè che la Banca Ottomana si accorderà direttamente per questo riguardo colla Banca di Pietroburgo, e ciò in virtù della autorizzazione che le ne sarà data dal ministro delle finanze del sultano. La Banca Ottomana comunicherà poi essa medesima all'ambasciata di Russia le clausole di un tale accomodamento.

La Commissione del Reichstag germanico per il progetto relativo al monopolio del tabacco, dopo avere respinti tutti gli articoli del progetto, adottò con 21 voti contro 8 la seguente proposta del deputato Lingen, del centro: " Il Parlamento delibera che, a fronte della legge del luglio 1879, colla quale l'imposta sul tabacco è stata aumentata, non sia più conveniente di inquietare la industria del tabacco con nuovi carichi; molto più che le entrate dell'impero e dei vari Stati vanno sempre crescendo, e che introducendo delle saggie economie, si avrà il mezzo di soddisfare a tutti i bisogni pubblici e di rimediare agli errori della legislazione doganale vigente. „

Il signor Massow, a nome dei conservatori, dichiarò che essi voteranno, tutti senza eccezione, un aumento della imposta sul tabacco.

La Commissione ha pertanto terminato il suo lavoro. La di lei relazione verrà letta nella seduta del 5 giugno.

Telegrafano da Madrid che l'emendamento concernente la restaurazione della giurìa negli affari criminali è stato sostenuto dai capi più eminenti dell'antico partito costituzionale e dai democratici. Esso fu combattuto dal signor Sagasta e da Alonzo Martinez. La seduta è stata assai vivace. L'emendamento è stato respinto con 181 voti, compresi quelli del gabinetto. La minoranza non ha raccolto che 55 voti, formati dagli amici del sig. Martos, dai democratici col signor Moret, dai possibilisti con Castelar, e da 25 membri della maggioranza con Lopez Dominguez e gli amici del maresciallo Serrano.

Oltre a ciò, 45 membri della maggioranza si sono astenuti.

Dice il *Temps* che questo voto ha un aspetto spiacevole pel ministero, perchè esso annunzia la dislocazione della antica maggioranza liberale che si era riunita attorno al signor Sagasta nella questione del trattato di commercio.

Aggiungono i corrispondenti che la minoranza di sinistra ed i dissidenti della maggioranza seguiranno una medesima linea di condotta nelle questioni del libero scambio e del differimento delle riforme liberali.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Cairo, 22. — I due consoli di Francia e d'Inghilterra non hanno presentato finora alcuna proposta ufficiale. Negoziasi in via officiosa onde persuadere tutti i generali, compreso Arabi pascià, di lasciare volontariamente l'Egitto.

Monge, console di Francia al Cairo, è incaricato di queste trattative, il cui scopo è di ottenere una soluzione, senza l'intervento apparente delle due potenze. Monge offerse ai generali il mantenimento dei loro gradi e stipendi. In seguito a ciò Arabi pascià ebbe un lungo colloquio col console generale di Francia, Sienkiewicz. Ignorasi il risultato di questo colloquio, ma si crede che porterà ad una soluzione pacifica.

Gli ammiragli inglese e francese si sono posti agli ordini dei due consoli.

Milano, 23. — Stamane, col treno diretto della Maremmana, giunse l'on. Ministro Mancini, salutato dal prefetto e dalle altre autorità. L'on. Ministro è ospitato al Palazzo Reale.

Londra, 23. — *Camera dei comuni.* — Si discusse tutta stanotte il *bill* sugli affitti arretrati in Irlanda. La discussione continuerà oggi.

Il *Times* smentisce che Parnell si dimetterà da deputato.

Il *Daily News* ha dal Cairo: « Credesi che Arabi pascià ed alcuni altri ministri consentiranno ad uscire dal ministero. Cherif pascià ne formerebbe uno nuovo. »

Costantinopoli, 23. — Il conte Corti è giunto ieri.

Milano, 23. — Stamane un manifesto del Municipio invita la cittadinanza a festeggiare gli ospiti, ricordando con nobili parole la grande importanza dell'avvenimento della inaugurazione del Gottardo e l'immenso vantaggio che ne ritrarrà l'Italia e specialmente Milano.

La città è animatissima, vi è grande concorso di forestieri, stasera alle ore 11 30 arriva S. A. R. il Principe Amedeo; si fanno grandi preparativi al palazzo Reale.

In tutta la città alle case sventolano bandiere italiane, tedesche e svizzere.

Mosca, 23. — La *Gazzetta di Mosca* constata le conseguenze disastrose dal punto di vista economico e commerciale derivanti dall'espulsione degli israeliti. Settanta case importanti di commercio presentarono a questo proposito una memoria al ministro delle finanze.

Costantinopoli, 23. — La Porta fece rimostranze alla Grecia per l'invio di due navi greche ad Alessandria.

Lugano, 23. — Alle ore 7 ant. ebbe luogo la partenza da Lucerna dei treni internazionali con gli invitati delle tre nazioni. L'onorevole Ministro Acton vi prese posto anch'esso. A Goeschenen furono serviti rinfreschi. A Lugano grande pranzo sotto una immensa tettoia. Imperversava un temporale: spettacolo grandioso. Si fecero parecchi brindisi. L'accoglienza fu cordialissima.

Entusiasmo grandissimo nella popolazione delle località attraversate dalla ferrovia.

Milano, 23. — S. A. R. il Duca di Aosta offrirà domattina una colazione alle principali autorità dei tre Stati.

Eydtkuhnen, 23. — Smargon, località fra Vilna e Minsk, fu incendiata da alcuni ragazzi. Gli oggetti salvati furono bruciati nel cimitero degli israeliti dalla plebaglia. I ragazzi vennero

bruciati uno ad uno. Da iermattina la parte di Kowno chiamata Vecchia Città è in fiamme.

Cairo, 23. — Il colloquio fra Arabi pascià e l'agente francese Sinkiewicz non ebbe alcun risultato. Arabi si mostrò favorevole ad una energica resistenza, dicendo di avere seco il paese. Sinkiewicz gli replicò che s'ingannava e che quasi tutta la Camera gli era contraria.

Oggi vi sarà riunione del gabinetto.

Milano, 23. — Alle ore 8 pom. precise è giunto il primo treno inaugurale del Gottardo col Presidente della Confederazione Svizzera, i rappresentanti delle nazioni elvetica, germanica e italiana, e gli onorevoli Ministri Baccarini e Acton. Essi furono ricevuti alla stazione dall'onorevole Ministro Mancini, accompagnato dal comm. Malvano, dal prefetto della provincia, dalla Rappresentanza del Municipio e da tutte le altre autorità. Nei pressi della stazione immensa folla plaudente.

Parigi, 22. — L'incidente della dimissione di Say fu portato alla Camera dalla Commissione che provocò il voto di ieri. Gli oratori dichiararono che il voto non aveva alcun significato ostile a Say e non poteva alterare il bilancio presentato da questo.

L'ordine del giorno puro e semplice, combattuto dal governo, fu respinto con 364 voti contro 91.

L'ordine del giorno esprimente fiducia nel ministro Say, accettato da questo, venne approvato con voti 302 contro 36. Quindi l'incidente è chiuso.

Londra, 23. — *Camera dei comuni*. — Dilke, rispondendo a Lawson, dichiara che la flotta è stata spedita in Egitto per proteggere le persone e le proprietà; spera che la sua presenza contribuirà, senza impiego della forza, al mantenimento dello *statu quo*.

Como, 23. — A tutte le stazioni da Lugano a Chiasso i treni degli invitati all'inaugurazione del Gottardo furono festeggiati con vero entusiasmo.

A Chiasso, oltre le autorità, si presentarono molti signori e signore. V'erano quattro bandiere e musica. Le bambine distribuivano fiori. La stazione era imbandierata. La musica suonò gli inni svizzero, germanico e Reale italiano fra grandi evviva.

Milano, 22. — La truppa è schierata alla stazione con bandiere e musiche, che alternano gli inni italiano, svizzero e germanico. Sonvi pure le Rappresentanze svizzera e germanica.

Alle ore 8 15 giunge il secondo treno. Alle ore 8 45 l'ultimo. Grandi acclamazioni alla stazione e durante il tragitto in città.

Como, 23. — Puntualmente, alle ore 6 38, arrivò il 1° treno, accolto dagli applausi. Attendevano il prefetto, conte Carletti, in uniforme, la Giunta municipale colla storica bandiera del 1848, le autorità civili e militari, la compagnia d'onore con banda musicale, alternando gli inni nazionale e stranieri. La collina sovrastante era adorna di pennoni e bandiere delle tre nazioni. 15 minuti dopo arrivò il 2° treno, fra gli applausi, che si ripeterono all'arrivo del 3° treno. Il municipio di Como presentò un mazzo di fiori a tutte le signore.

Milano, 23. — Ecco le parole proferite dall'on. Mancini alla stazione ricevendo i personaggi giunti col treno del Gottardo: « Sono felice di adempiere la missione affidatami da S. M. il Re, inviandomi a dare il benvenuto in nome Suo e della Nazione italiana a S. E. il Presidente della Confederazione Svizzera e a suoi consiglieri, ai ministri e consiglieri di S. M. l'imperatore di Germania, e a salutare gli ospiti tedeschi e svizzeri. Signori, il grande avvenimento celebratosi è destinato nell'avvenire a rafforzare e rendere indissolubili i legami d'amicizia e la comunanza d'interessi che congiungono le tre nazioni, le quali d'accordo pagarono questo stupendo tributo alla civiltà. »

Milano, 23. — Questa sera, nel salone del Municipio, ebbe luogo il solenne ricevimento degl'invitati fatto dal sindaco e dalla Giunta. V'intervennero l'on. Baccarini, il Presidente della Confederazione Svizzera ed i rappresentanti di Germania. Il salone era splendidamente addobbato ed illuminato.

La banda civica alternava gli inni nazionale, tedesco e svizzero. Furono serviti lauti rinfreschi.

Alle ore 11 30 è giunto S. A. R. il Principe Amedeo, ossequiato alla stazione dai Ministri e da tutte le altre autorità.

Londra, 24. — La Camera dei comuni approva in seconda lettura con 269 voti contro 157 il *bill* sugli affitti arretrati in Irlanda.

Quindi la seduta è sospesa.

Si discuterà poscia il *bill* di coercizione.

Londra, 24. — *Camera dei comuni*. — Riprendesi la seduta. Il governo chiede che si discutano gli articoli del *bill* di coercizione.

Cowen presenta la risoluzione seguente:

« La Camera, pur desiderando di prestare assistenza al governo nei provvedimenti che esso crede di dover prendere per impedire, scoprire e punire i crimini, disapprova le restrizioni imposte alla libera espressione dell'opinione pubblica in Irlanda. »

Milano, 24. — Stamane alle 11 30 ha luogo la refezione che S. A. R. il Duca di Aosta offre ai personaggi venuti a Milano. Sono invitati il Presidente della Confederazione Svizzera, i Ministri tedeschi, svizzeri ed italiani, e le altre autorità.

NOTIZIE DIVERSE

Statistica sanitaria militare. — Ecco quale fu lo stato sanitario dell'esercito italiano, compresa la seconda categoria, nel mese di ottobre 1881:

Erano negli ospedali al 1° ottobre 1881 (1)	4211
Entrati nel mese	5789
Usciti	5792
Morti	97
Rimasti al 1° novembre 1881	4111
Giornate d'ospedale	130165
Erano nelle infermerie di corpo al 1° ottobre 1881	1121
Entrati nel mese	6107
Usciti guariti	4839
Usciti per passare all'ospedale	955
Morti	2
Rimasti al 1° novembre 1881	1432
Giornate d'infermeria	45791
Morti fuori degli ospedali e delle infermerie di corpo	24
Totale dei morti	123
Forza media giornaliera della truppa nel mese di ottobre 1881	179268
Entrata media giornaliera negli ospedali per 1000 di forza	1,04
Entrata media giornaliera negli ospedali e nelle infermerie di corpo per 1000 di forza (2)	2,14
Media giornaliera di ammalati in cura negli ospedali e nelle infermerie di corpo per 1000 di forza	32
Numero dei morti nel mese ragguagliato a 1000 di forza	0,69

Morirono negli stabilimenti militari (ospedali, infermerie di presidio, speciali e di corpo) n. 81. Le cause delle morti furono: meningite ed encefalite 1, bronchite acuta 4, bronchite lenta 3, polmonite acuta 3, polmonite cronica 1, pleurite 5, tubercolosi

(1) Ospedali militari (principali, succursali, infermerie di presidio e speciali) e ospedali civili.

(2) Sono dedotti gli ammalati passati agli ospedali dalle infermerie di corpo.

miliare acuta 2, tubercolosi cronica 6, peritonite 6, ileo-tifo 35, catarro enterico acuto 4, catarro enterico lento 1, cachessia per aglobulia e leococitemia 1, malattia del fegato 1, dissenteria 1, accesso lento 2, vaiuolo 1, emottisi 1, altre malattie di infezione 1, paralisi ed atassie locomotrici 1, meningite cerebro-spinale 1. Si ebbe 1 morto sopra ogni 104 tenuti in cura, ossia 0,96 per 100.

Morirono negli ospedali civili n. 18. Si ebbe 1 morto sopra ogni 87 tenuti in cura, ossia 1,15 per 100.

Morirono fuori degli stabilimenti militari e civili, per malattie 19, per ferita d'arma da fuoco 2, per suicidio 3.

Regia Marina. — Il Regio piroscafo *Sirena* è giunto a Spezia il 22 corrente, e lo stesso giorno partiva per Messina la corazzata *Cartelfidardo.*

Con recente decreto Reale è stata approvata la tabella dello stato maggiore ed equipaggio per il trasporto *Città di Napoli*, destinato, per questo anno, nella campagna d'istruzione degli allievi della Regia Accademia navale.

Dono cospicuo. — Alla *Nazione* del 24 scrivono da Arona:

La signora Maria Pirinoli, vedova De Filippi, e la di lei figlia, signora Ernestina De Filippi, vedova del compianto senatore Garelli, di Mondovì, fecero al comune di Arona un munificentissimo dono.

Consiste nel loro palazzo di famiglia, magnifico edifizio, e nella somma di lire 65,000 per impiantarvi un Collegio.

Il municipio di Arona istituirà, nel detto locale, e secondo le intenzioni benefiche delle due egregie gentildonne, un Collegio Convitto, con annesse Scuole ginnasiali e tecniche.

Il Collegio prenderà il nome di *De Filippi*, a memoria di chi dava i mezzi per fondarlo.

Nuovo apparecchio semaforico. — Sappiamo, scrive la *Gazzetta di Messina*, del 22, che l'ufficiale telegrafico signor Giuseppe Cacopardo ha messo in esperimento a lunghe distanze, con felice successo, un suo apparecchio semaforico per la corrispondenza notturna. Detto apparecchio risolve completamente tutte le difficoltà dei numerosi precedenti sistemi ad un solo od a più lumi, fondati sul tempo o sui colori, e può essere maneggiato, senza preventivo esercizio, da chiunque sappia leggere e scrivere.

La marina mercantile, la militare, i posti semaforici, nonchè l'esercito, potranno trarne prezioso profitto, tanto per la facile manutenzione che per la semplicità dei pochi pezzi che ne costituiscono il congegno. Il Cacopardo, oltre al farne regolare proposta al Ministero, si propone presentarlo nella nostra prossima Esposizione, per farne variati esperimenti in terra ed in mare.

Viaggio alle regioni polari. — La *Gazzetta di Utrecht* annunzia che il *Willem Barentz* intraprese, testè, il suo quinto viaggio nelle regioni polari. Sfidando i rigori del vento del nord, una folla considerevole, tra la quale molte signore, si era recata al cantiere dello Stato per salutare, alla sua partenza, la valorosa e piccola nave. Gli studenti di Utrecht, accorsi in gran numero, hanno stretta ancora la mano a due dei loro condiscepoli che fanno parte della spedizione come volontari, l'uno in qualità di medico e l'altro di naturalista.

L'11 maggio, alle ore 10, le corde sono state tagliate e il *Willem Barentz* si è allontanato fra un urrà formidabile, e al suono dell'inno nazionale.

Statistica elettorale inglese. — Un documento parlamentare, pubblicato per ordine di sir Carlo Dilke, dimostra che la totalità degli elettori inscritti presentemente sulle liste del Regno Unito somma alla cifra di 3,134,801.

Le contee in Inghilterra ne comprendono 878,269; nel paese di Galles 69,989; nell'Irlanda 166,294; nella Scozia 98,444.

I borghi ne comprendono: in Inghilterra 1,559,447; nel Paese di Galles 69,926; nell'Irlanda 57,981; nella Scozia 204,365.

Tenuto conto anche delle Università, gli elettori sono complessivamente: in Inghilterra e nel Paese di Galles 2,591,402; in Irlanda 228,278, e nella Scozia 315,121.

Decessi. — A Darmstadt, nella grave età di 88 anni, moriva il barone di Lidelof, ex-ministro della giustizia.

Avviso

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 31 maggio 1882, e che intendono di rinnovare la loro associazione alla GAZZETTA UFFICIALE coi **Rendiconti** *ufficiali del Senato e della Camera*, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi od interruzioni nella spedizione del Giornale e degli Atti parlamentari.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 23 maggio.

Stazioni	Stato del cielo 7 ant.	Stato del mare 7 ant.	Temperatura Massima	Temperatura Minima
Belluno	sereno	—	26,0	10,3
Domodossola	coperto	—	26,6	12,0
Milano	1[2 coperto	—	26,7	14,0
Verona	sereno	—	27,0	13,9
Venezia	sereno	calmo	23,4	16,2
Torino	coperto	—	24,0	14,6
Parma	sereno	—	26,8	14,3
Modena	1[4 coperto	—	25,8	11,8
Genova	coperto	legg. mosso	19,5	15,5
Pesaro	sereno	calmo	20,7	10,8
P. Maurizio	3[4 coperto	calmo	21,2	14,1
Firenze	3[4 coperto	—	24,5	12,7
Urbino	sereno	—	20,9	13,4
Ancona	sereno	calmo	22,0	15,0
Livorno	1[4 coperto	calmo	21,0	13,3
Perugia	sereno	—	21,5	12,0
Camerino	sereno	—	21,6	10,5
Portoferraio	sereno	calmo	—	—
Aquila	sereno	—	21,9	9,3
Roma	1[5 coperto	—	24,4	13,4
Foggia	sereno	—	22,7	11,8
Napoli	nebbioso	calmo	22,6	14,4
Portotorres	1[4 coperto	calmo	—	—
Potenza	sereno	—	17,8	8,9
Lecce	sereno	—	20,1	12,7
Cosenza	sereno	—	21,4	10,7
Cagliari	1[2 coperto	calmo	27,0	14,0
Catanzaro	1[4 coperto	—	19,2	14,2
Reggio Cal.	sereno	legg. mosso	19,4	16,1
Palermo	sereno	calmo	22,5	12,8
Caltanissetta	sereno	—	18,6	10,5
P. Empedocle	sereno	calmo	25,5	14,4
Siracusa	1[4 coperto	calmo	24,2	13,5

TELEGRAMMA METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA

Roma, 23 maggio 1882.

Pressione diminuita ancora all'W d'Europa, e dovunque inferiore a 763 mm.; minima 750 nel canale di San Giorgio; massima 762 sulla Russia occidentale. Costantinopoli 756.

In Italia barometro poco diverso da 760 sul continente e Sardegna. Palermo 762.

Ieri e nella notte venti forti, poi freschi intorno a maestro al S del Regno.

Stamane cielo coperto al NW del continente; quasi sereno altrove; venti deboli specialmente del 4° quadrante.

Temperatura aumentata quasi dovunque, e già abbastanza alta.

Mare calmo.

Probabilità: tempo vario; venti deboli del 3° quadrante; temperatura crescente.

Osservatorio del Collegio Romano — 23 maggio 1882.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49^m,65.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	761,0	759,8	759,6	760,3
Termomet. esterno (centigrado)	18,1	24,7	24,0	18,5
Umidità relativa....	65	31	38	58
Umidità assoluta...	10,11	7,07	8,51	9,17
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	NW. 0	N. 6	W. 42	SSW. 1
Stato del cielo.......	2. cirri	0. sereno	0. sereno	0. sereno

OSSERVAZIONI DIVERSE

Termometro: Massimo = 25,7 C. = 20,6 R. | Minimo = 13,4 C. = 10,7 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA
del dì 24 maggio 1882.

VALORI	GODIMENTO DAL	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI Lettera	CONTANTI Danaro	FINE CORRENTE Lettera	FINE CORRENTE Danaro	FINE PROSSIMO Lettera	FINE PROSSIMO Danaro	Nominale
Rendita Italiana 5 0/0	1° luglio 1882	—	—	90 6	90 50	—	—	—	—	—
Detta detta 3 0/0	1° ottobre 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Certificati sul Tesoro - Emiss. 1860/64	1° aprile 1882	—	—	—	—	—	—	—	—	92 15
Prestito Romano, Blount	"	—	—	—	—	—	—	—	—	91 25
Detto Rothschild	1° dicembre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	94 85
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	1° ottobre 1881	—	—	—	—	—	—	—	—	94 "
Obbligazioni Municipio di Roma	1° gennaio 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Azioni Regia Cointeressata de'Tabacchi	"	500 "	350 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Nazionale Italiana	1° luglio 1881	1000 "	750 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca Romana	1° gennaio 1882	1000 "	1000 "	—	—	—	—	—	—	1116 "
Banca Generale	"	500 "	250 "	—	—	606 50	605 50	—	—	—
Banca Nazionale Toscana	—	1000 "	700 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Gen. di Cred. Mobiliare Italiano	1° gennaio 1882	500 "	400 "	—	—	—	—	—	—	—
Società Immobiliare	1° ottobre 1881	500 "	500 "	490 "	488 "	—	—	—	—	—
Banco di Roma	1° gennaio 1882	500 "	250 "	—	—	639 "	638 "	—	—	—
Banca Tiberina	"	250 "	125 "	—	—	—	—	—	—	—
Banca di Milano	15 marzo 1881	500 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Cart. Cred. Fond. Banco Santo Spirito	1° aprile 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	450 50
Fondiaria (Incendi)	1° gennaio 1882	500 "	100 oro	—	—	521 "	515 "	—	—	—
Idem (Vita)	"	250 "	125 oro	—	—	—	—	—	—	—
Società Acqua Pia antica Marcia	"	500 "	500 "	—	—	934 "	926 "	—	—	—
Obbligazioni detta	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Società italiana per condotte d'acqua	"	500 oro	200 oro	—	—	541 "	540 "	—	—	—
Anglo-Romana per l'illuminaz. a Gas	"	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	905 "
Compagnia Fondiaria Italiana	—	150 "	150 "	—	—	—	—	—	—	—
Strade Ferrate Romane	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Telefoni ed applicazioni elettriche	1° dicembre 1881	100 "	100 "	—	—	—	—	—	—	104 "
Strade Ferrate Meridionali	1° gennaio 1881	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	470 "
Obbligazioni dette	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Buoni Meridionali 6 per cento (oro)	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Comp. R. Ferr. Sarde, az. di preferenza	—	250 "	250 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbl. Ferrovie Sarde nuova emiss. 3 0/0	1° aprile 1882	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	271 "
Az. Str. Ferr. Palermo-Marsala-Trapani 1ª e 2ª emissione	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—
Obbligazioni dette	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	—	—	—	—	—	—	—
Gas di Civitavecchia	—	500 "	500 "	—	—	—	—	—	—	—

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	101 52½	101 27½	—
Marsiglia	90			
Lione	90			
Londra	90	25 62	25 57	—
Augusta	90	—	—	—
Vienna	90	—	—	—
Trieste	90	—	—	—
Oro, pezzi da 20 lire	—	20 60	20 58	—
Sconto di Banca 5 0/0	—	—	—	—

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

5 0/0 (1° sem. 1882) 92 82 ½, 85, 90, 92 ½ fine.

Parigi *chèques* 102 45.

Banca Generale 605 50, 606, 606 25, 606 50 fine.

Banco di Roma 639 38 fine.

Il Sindaco: A. PIERI.

N. 185.

Ministero dei Lavori Pubblici

DIREZIONE GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Avviso d'Asta.

In seguito alla diminuzione di lire 5 25 per cento fatta in tempo utile sul presunto prezzo di lire 369,819 89, ammontare del deliberamento susseguito all'asta tenutasi il dì 24 aprile ultimo scorso, per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti per l'armamento della via e delle stazioni nel tronco Parma-Fornovo della ferrovia Parma-Spezia, ed ampliamento dell'argine stradale all'innesto coll'attuale stazione di Parma,

si procederà alle ore 10 antim. di sabato 10 giugno p. v., in una delle sale di questo Ministero, dinanzi al direttore generale delle strade ferrate, e presso la Regia Prefettura di Parma, avanti il prefetto, simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, al definitivo deliberamento della surriferita impresa a quegli che risulterà il migliore oblatore in diminuzione della presunta somma di lire 350,404 35, a cui il suddetto prezzo trovasi ridotto.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte **escluse quelle per persona da dichiarare,** estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente della detta diminuzione.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 25 gennaio 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Roma e di Parma.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta nel termine di mesi cinque.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire allo incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità, rilasciato in tempo prossimo allo incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 15,000, ed in lire 40,000 quella definitiva, ambedue in numerario od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni 15 successivi a quello dell'aggiudicazione, stipulare il relativo contratto.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Roma, 20 maggio 1882.

2760 *Il Caposezione:* M. FRIGERI.

SOCIÉTÉ ANONYME
des Tramways et Chemins de fer économiques de ROME, MILAN, BOLOGNE, etc.

(1ª *pubblicazione*)

Messieurs les actionnaires sont priés de se réunir en assemblée générale extraordinaire mardi 27 juin, à 2 heures, à la salle de l'Union Syndicale à Bruxelles.

Ordre du jour:

1. Rapport du Conseil d'administration et du Collége des commissaires sur la situation de la Société.
2. Examen, le cas échéant, d'un bilan et d'un compte de profits et pertes, et son approbation éventuelle.
3. Examen de la gestion des anciens administrateurs — Examen des contrats et conventions conclus au nom de la Société — Décisions à prendre à cet égard et plus spécialement en ce qui concerne les contrats d'entreprises — Transactions éventuelles avec les entrepreneurs.
4. Nomination s'il y a lieu d'administrateurs, ou commissaires, en remplacement de ceux qui seraient démissionaires.
5. Mesures financières.
6. Changements aux statuts.

Les dépots d'actions et de procurations doivent avoir lieu, conformément à l'article 39 des statuts, jusqu'au 12 juin, à la Nouvelle Banque de l'Union, 57, rue du Marais, à Bruxelles.

2803

(3ª *pubblicazione*)

COMMISSIONE LIQUIDATRICE
DELLA SOCIETÀ ANONIMA
DELLE STRADE FERRATE ROMANE
in liquidazione

Convocazione di adunanza generale ordinaria.

Visti gli articoli 6 della convenzione di riscatto del 17 novembre 1873 e 3 del suo atto addizionale del 21 novembre 1877, approvati con la legge 29 gennaio 1880, n. 5249 (Serie 2ª);

Visto l'articolo 8, lettere *a*), *b*), delle norme per effettuare la liquidazione, deliberate dall'assemblea generale della Società nel 27 ottobre 1881;

Visto l'articolo 2 del prefato atto addizionale 21 novembre 1877, per il quale le azioni garantite (già Livornesi) sono diventate debito dello Stato col giorno 1° gennaio 1882, nel quale ebbe effetto la convenzione di riscatto, insieme all'atto addizionale, giusta l'articolo 2 della legge di approvazione, nonchè l'avviso del 28 aprile 1882, pubblicato dalla Regia Direzione Generale del Debito Pubblico, con il quale fu già disposta la effettuazione della conversione delle azioni stesse in rendita consolidata, operata direttamente dal R. Governo; per locchè i portatori delle azioni già Livornesi non formano più parte della Società delle Strade Ferrate Romane in liquidazione,

La Commissione liquidatrice, nella sua seduta del 16 corrente, ha deliberato di convocare i signori azionisti della Società in liquidazione (esclusi come sopra i possessori delle azioni già Livornesi) in *adunanza generale ordinaria* pel giorno 28 (ventotto) giugno p. v., a mezzogiorno, in una sala del palazzo della Regia Direzione Generale delle Ferrovie Romane (gentilmente concessa a tal uopo), in Firenze (Piazza Vecchia di Santa Maria Novella, n. 7), ed ha fissato per la detta adunanza il seguente

Programma.

1. Lettura della relazione dei sindaci per la revisione del bilancio della Società, chiuso al 31 dicembre 1881;
2. Discussione ed approvazione del bilancio medesimo;
3. Nomina di due liquidatori supplenti in surrogazione del signor **Dini** cap.° **Piero**, rinunciatario, e del cav. **Adolfo Brunicardi**, che giusta l'articolo 1 delle norme per la liquidazione fu chiamato ad integrare il Collegio dei liquidatori effettivi stante la rinuncia del commendatore avv. **Niccolò Nobili**.

Con altro avviso sarà portato a conoscenza degli azionisti il regolamento per l'assemblea suddetta.

Firenze, 17 maggio 1882.

Il Presidente della Commissione liquidatrice
2751 E. DEODATI.

INTENDENZA DI FINANZA IN TORINO

Avviso di definitivo incanto.

Si fa noto al pubblico che in seguito all'incanto tenutosi presso questa Intendenza il 1° corrente mese, l'appalto per la provvista di n. 450 tanaglie, da servire per la compressione dei piombi doganali, venne deliberato col ribasso del 5 10 per cento, e quindi al prezzo di lire 33 215 per ogni tanaglia, e che su questo prezzo fu in tempo utile, cioè prima della scadenza dei fatali, fatto un ribasso di lire 12 per cento, che ridusse così il prezzo di ogni tanaglia a lire 29 2292.

Su tale nuovo prezzo si terrà in questo stesso ufficio un ultimo incanto, a schede segrete, alle ore 10 antimeridiane del giorno 5 p. v. giugno, con avvertenza che si farà luogo al definitivo deliberamento qualunque sia per essere il numero degli accorrenti e delle offerte.

Il capitolato d'oneri ed il campione della tanaglia sono visibili presso questa Intendenza in tutte le ore d'ufficio.

Torino, 19 maggio 1882.

2793 *L'Intendente:* DEMARIA.

LA FONDIARIA
COMPAGNIA ITALIANA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA

In conformità della deliberazione presa il 10 maggio corrente dalla assemblea generale degli azionisti della *Fondiaria Vita*, a partire dal 10 giugno prossimo venturo sarà fatto un riparto di lire 5 in oro, nette da tassa, per ogni azione, contro la cedola di n. 1.

I possessori di azioni sono perciò invitati a presentare per l'incasso le cedole presso le sedi dei seguenti Istituti:

In Italia: Società Generale di Credito Mobiliare Italiano, sedi di **Firenze, Roma, Torino e Genova**;
Banca Antonio Cerasi in **Roma**;
Banca di Credito Italiano in **Milano**;
Banca Veneta di Depositi e Conti Correnti in **Venezia**;

In Francia: Banque d'Escompte de Paris in **Parigi**.

Firenze, 21 maggio 1882.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
2804 P. CIPRIANI.

BANCA ROMANA. Situazione al 30 del mese di Aprile 1882

Capitale sociale accertato utile alla tripla circolazione (R. Decr. 23 sett. 1874, N. 2237) L. 15,000,000.

ATTIVO.

Voce	Dettaglio			Totale
Cassa e riserva				L. 17,044,270 95
Portafoglio	Cambiali e boni del Tesoro pagabili in carta a scadenza non maggiore di 3 mesi	L. 28,103,166 90	30,631,179 83	» 30,631,179 83
	id. maggiore di 3 mesi	» 2,528,012 93		
	Cedole di rendita e cartelle estratte	» »		
	Boni del Tesoro acquistati direttamente	» »		
	Cambiali in moneta metallica	» »	»	
	Titoli sorteggiati pagabili in moneta metallica	» »		
Anticipazioni				» 531,846 80
Titoli	Fondi pubblici e titoli di proprietà della Banca		L. 2,998,207 80	» 5,470,188 05
	Id. id. per conto della massa di rispetto		» 2,268,260 65	
	Id. id. pel fondo pensioni o cassa di previdenza		» 203,719 60	
	Effetti ricevuti all'incasso		» »	
Crediti				» 11,382,113 61
Sofferenze				» 2,343,551 08
Depositi				» 7,957,845 »
Partite varie				» 5,747,773 87
			Totale	L. 81,108,769 19
Spese del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso				» 161,094 72
			Totale generale	L. 81,269,863 91

PASSIVO.

Voce	Importo
Capitale	L. 15,000,000 »
Massa di rispetto	» 2,268,260 65
Circolazione biglietti di Banca, fedi di credito al nome del cassiere, boni di Cassa	» 42,083,406 50
Conti correnti ed altri debiti a vista	» 937,200 80
Conti correnti ed altri debiti a scadenza	» 8,479,455 63
Depositanti oggetti e titoli per custodia, garanzia ed altro	» 7,957,845 »
Partite varie	» 3,837,364 58
Totale	L. 80,563,533 16
Rendite del corrente esercizio da liquidarsi alla chiusura di esso	» 706,330 75
Totale generale	L. 81,269,863 91

Biglietti, Fedi di credito al nome del cassiere, Boni di cassa in circolazione al 30 del mese di aprile 1882 (Regolamento art. 36).

Valore	Numero	Somma	Totale
da L. 50	173,587	8,679,350 »	L. 41,928,350 »
da L. 100	63,221	6,322,100 »	
da L. 200	6,942	1,388,400 »	
da L. 500	25,251	12,625,500 »	
da L. 1000	12,913	12,913,000 »	
Biglietti di piccolo taglio			» 155,056 50
		Circolazione	L. 42,083,406 50

Il rapporto fra il capitale L. 15,000,000 » e la circolazione . . . . L. 42,083,406 50 è di uno a 2 805

Il rapporto fra la riserva L. 16,907,190 » { la circolazione L. 42,083,406 50; e gli altri debiti a vista » 937,200 80 } L. 43,020,607 30 è di uno a 2 544

Prezzo corrente delle azioni	L. 1,127 50
Dividendo distribuito in ragione d'anno e per ogni 100 lire di capitale versato	» 5 0/0

Distinta della Cassa e Riserva.

Oro e argento	L. 10,000,000 »
Bronzo	» 107,500 95
Biglietti consorziali	» 6,890,300 »
Biglietti d'altri istituti di emissione	» 46,470 »
Totale	L. 17,044,270 95

Saggio dello sconto e dell'interesse durante il mese per cento e ad anno.

Sulle cambiali ed altri effetti di commercio	L. 5 0/0
Sulle cambiali pagabili in metallo	» id.
Sulle anticipazioni di titoli o valori	» id.
Sulle anticipazioni di sete	» »
Sulle anticipazioni di altri generi (*Banco di Napoli*)	» »
Sui conti correnti passivi	» 2 1/2 0/0

Roma, 20 maggio 1882.

IL GOVERNATORE
B. TANLONGO.

2791

Il Capo Contabile
P. Serventi.

AVVISO DI CONCORSO.

D'ordine del Consiglio notarile distrettuale di Milano viene aperto il concorso al posto di archivista ora vacante presso quest'Archivio notarile, al quale è annesso l'annuo stipendio di lire 2500.

Gli aspiranti dovranno insinuare a quest'Archivio la loro istanza entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, corredata dei rispettivi titoli, ricordate del resto le prescrizioni sul bollo, ed avvertiti i ricorrenti che decaderanno dal concorso coloro che si insinuassero spirato il termine sopra fissato.

Milano, dall'Archivio notarile distrettuale, li 16 maggio 1882.

Il conservatore e tesoriere
2693 Dott. Elia Elia.

AVVISO.

Per la ottenuta traslocazione dell'onorevole signor notaio dottor Pietro Bernardi in Casalmaggiore, si dichiara aperto il concorso alla piazza notarile di Gussola, circondario di Casalmaggiore.

Le domande dovranno essere presentate al Consiglio notarile di Cremona, in bollo da lira una, entro il termine di giorni 40 (quaranta) successivi all'ultima pubblicazione del presente avviso, corredate dai documenti sottoindicati in originale, od in copia autentica sopra fogli da cent. 50.

La cauzione prescritta in lire 100 di rendita dovrà essere prestata nei modi di legge.

Elenco dei documenti.

Pei candidati:

a) Fede di nascita;

b) Certificato di cittadinanza italiana e di moralità, rilasciato dal Municipio;

c) Certificato di inscrizione nell'elenco dei candidati.

Per i notai esercenti:

1. Certificato d'inscrizione a ruolo, rilasciato dal presidente del Consiglio notarile presso cui sono inscritti;
2. Certificato di condotta come notaro;
3. Certificato dell'esame d'idoneità.

Dal Consiglio notarile dei distretti riuniti di Cremona e Crema, li 6 maggio 1882.

Il presid. Dott. L. Beretta.
2697 Dott. F. Feraboli segr.

AVVISO. 2747

(1ª *pubblicazione*)

Si annunzia che il signor Giardullo Sergio cessò dall'ufficio di usciere presso il Tribunale di commercio di Roma e fu nominato usciere di Pretura: egli perciò chiese al Tribunale civile di Roma lo svincolamento della rendita di lire venticinque ipotecata in eccedenza alla cauzione prescritta per gli uscieri di Pretura.

Questa pubblicazione è fatta in base all'articolo 81 del regolamento generale giudiziario.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO di Roma.

Avviso.

Il giudice delegato agli atti del fallimento di Zuccheretti Quirino, negoziante sarto in Roma, via Frattina, n. 104, ha fissato l'adunanza per la verifica dei crediti per il giorno sette del prossimo mese di giugno, alle ore dieci antimeridiane, nella sala delle pubbliche adunanze del Tribunale di commercio, posto in via Apollinare, n. 8, piano 1°.

Restano per conseguenza avvertiti i creditori di detto fallimento di uniformarsi alle disposizioni dell'art. 601 del Codice di commercio, e di presentare o rimettere per detto giorno i loro titoli di credito, oltre ad una nota indicante la somma di cui si propongono creditori, per essere presi in considerazione.

Roma, 22 maggio 1882.
2782 Il canc. Regini.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.

DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dalla Regia Intendenza di finanza di Roma, in persona del ricevitore dell'Asse ecclesiastico di Viterbo signor Luigi Simonetti, domiciliato per elezione nello studio legale del procuratore Giuseppe avv. Contucci, che lo rappresenta qual delegato erariale,

Contro Mangani Cesare qual curatore dell'eredità giacente del fu Stefano Pizzicati, domiciliato in Viterbo, contumace,

Visto l'atto di precetto 7 luglio 1881 del messo comunale Giuseppe Cerboni, facoltizzato per gli atti uscierili del Tribunale di Viterbo, col quale ad istanza della predetta Intendenza di finanza fu ingiunto al signor Mangani Cesare, nella suddetta sua qualifica, di pagare all'istante la somma di lire centonove e centesimi quarantasei, dovuta in forza di procura verbale di aggiudicazione 7 marzo 1874, reso esecutivo dal prefetto della provincia di Roma li 22 marzo 1877, e notificato al Mangani il 16 aprile 1881, sotto comminatoria che in caso contrario si sarebbe proceduto alla forzata espropriazione dell'immobile nel detto atto descritto;

Visto che detto precetto venne nel successivo 25 luglio trascritto in questo ufficio delle ipoteche al vol. 67, n. 980, del registro trascrizioni;

Vista la sentenza di questo Tribunale pronunciata il 4, pubblicata il 6 e registrata l'8 marzo 1882 al vol. 19, n. 479, foglio 13, atti giudiziali, colla tassa a debito di lire 1 20, colla quale venne autorizzata la vendita ai pubblici incanti dello stabile precettato e qui in appresso descritto;

Visto che detta sentenza venne nel 3 aprile corrente notificata al ridetto Mangani, nella qualifica come sopra, per mezzo di questo usciere Giuseppe Paparozzi, e nel 6 aprile successivo annotata in questo ufficio delle ipoteche, in margine alla trascrizione del succitato atto di precetto;

Visto il presidenziale decreto 20 aprile scorso, col quale venne per l'incanto di che trattasi stabilita l'udienza che si terrà da questo Tribunale il 22 giugno prossimo venturo,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia:

Che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 22 giugno 1882 avrà luogo avanti questo Tribunale la vendita dello stabile sottodescritto, in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione dello stabile.

Stabile urbano ad uso cantina, posto in Soriano nel Cimino, al vicolo degli Scogli, distinto in catasto in mappa sezione 1ª, numero 2223 subalterno 2, al civico n. 7, del reddito imponibile di lire 3 e centesimi 75, e confina con la strada da due lati, i beni dei fratelli Forlivesi, proveniente dagli Agostiniani della Trinità, in Soriano nel Cimino, gravato del tributo diretto verso lo Stato di lire 0 47.

Condizioni della vendita.

1. La vendita in un sol lotto si farà sul prezzo di lire ventotto e centesimi venti, rappresentante sessanta volte l'imposta governativa diretta.

2. La delibera sarà fatta al migliore offerente.

3. Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e le servitù inerenti.

4. Qualunque offerente dovrà avere depositato in danaro nella cancelleria l'importare approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita, sua registrazione e trascrizione nell'approssimativa stabilita somma di lire cento.

Dovrà inoltre avere depositato in danaro o in rendita sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutata a norma dell'articolo 330 Codice di procedura civile, il decimo del prezzo all'incanto.

5. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire cinque.

6. Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbono avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo della vendita, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti, che colla succitata sentenza di autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria, entro giorni trenta dalla notifica del presente atto, le loro domande di collocazione motivate ed i documenti giustificativi, agli effetti del successivo giudizio di graduazione, alla cui relativa istruzione veniva delegato il giudice signor avv. Martino.

Manda il presente a stamparsi, pubblicarsi, affiggersi, notificarsi, inserirsi e depositarsi nei modi e termini di legge.

Viterbo, 2 maggio 1882.

Il cancelliere Bollini.

Registrato a Viterbo il 2 maggio 1882, al vol. 19, n. 869, fog. 78 — Atti giudiziali.

A ripetersi lire 2 40 di bollo e lire 1 20 di registro.

Per il ricevitore: Berretta gerente.

Per copia conforme al suo originale, e si rilascia a richiesta del procuratore Contucci,

Viterbo, 5 maggio 1882.

2788 Il vicecanc. ALESSANDRO BALDERI.

AVVISO.

(1ª *pubblicazione*)

Si fa noto come il dott. Carlo Righi fu Bartolomeo, già notaro esercente nel distretto notarile di Sassuolo, con domanda inoltrata alla cancelleria del Tribunale civile e correzionale di Modena, ha richiesto lo svincolo della cauzione prestata per l'esercizio di notaro, onde il Tribunale con suo decreto 6 maggio corrente ha ordinate le pubblicazioni volute dall'articolo 38 della legge 25 maggio 1879, num. 4900.

2781 VALCAVI.

R. TRIBUNALE DI COMMERCIO

di Roma.

AVVISO.

Con sentenza di questo Tribunale di pari data è stato dichiarato il fallimento di Giovanni Livi, negoziante di cereali in via de' Falegnami, num. 9, e domiciliato in via Sant'Ambrogio, numero 15, ordinandosi l'apposizione dei suggelli sugli effetti mobili tutti del fallito, delegando alla procedura degli atti il presidente cav. Pizzetti, e nominando a sindaci provvisori i signori Gabriele Rigacci e Daniele Almagià.

Ha stabilito poi il giorno 2 del venturo mese di giugno, perchè i creditori compariscano avanti il presidente, alle ore 11 ant., onde addivenire alla formazione dello stato dei creditori presunti ed alla proposta per la nomina del sindaco definitivo.

Roma, 23 maggio 1882.

2806 Il cancelliere REGINI.

AVVISO. 2783

I sindaci definitivi del fallimento di Emanuele Calò, già negoziante di porcellane e terraglie in Roma, via Nazionale, n. 28, fanno noto che avendo essi già compiuto l'inventario dei beni del fallito, ed ottenuta dal giudice delegato l'autorizzazione a vendere, sia a trattative private, sia a pubblica asta, le merci e gli stigli esistenti nel suddetto locale, lo terranno aperto dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di giovedì 25 maggio corrente, perchè ognuno possa accedervi liberamente e confrontarvi con l'inventario quanto vi si contiene.

Gli stessi sindaci riceveranno quindi, nel termine di tempo e nei modi che s'indicheranno da un loro rappresentante nella annunziata esposizione, le offerte per lo acquisto in massa così delle merci, come degli stigli.

Roma, 22 maggio 1882.

(2ª *pubblicazione*)

R. TRIBUNALE CIVILE E CORREZ.

DI VITERBO.

Bando per vendita giudiziaria.

Nel giudizio di espropriazione forzata promosso dalla Regia Intendenza di finanza di Roma, in persona del ricevitore dell'Asse ecclesiastico di Viterbo, signor Luigi Simonetti, domiciliato elettivamente nello studio legale del signor avvocato Giuseppe Contucci, che lo rappresenta qual delegato erariale,

Contro Mangani Cesare, quale curatore dell'eredità giacente del fu Stefano Pizzicati, domiciliato in Viterbo, contumace,

Visto l'atto di precetto 7 luglio 1881, del messo comunale Giuseppe Cerboni, autorizzato per gli atti uscierili presso questo Tribunale, col quale, ad istanza dell'Intendenza di finanza, fu ingiunto al predetto Mangani Cesare, nella suespressa sua qualifica, di pagare allo istante, nel termine di giorni 30 dalla notifica di tale atto, la somma di lire centonovantuna e centesimi ottantotto, dovuta in forza di processo verbale di vendita 18 marzo 1874, reso esecutivo dal prefetto della provincia di Roma li 22 marzo 1877, registrato a debito in Viterbo il 3 aprile 1881, al n. 674, fogl. 95, vol. 16, atti giudiziali, colla tassa di lire 2 40, e notificata al Mangani il 16 stesso mese da questo usciere Giuseppe Drisaldi;

Visto che detto precetto venne nel 25 luglio 1881 trascritto al locale ufficio delle ipoteche, al vol. 67, n. 982;

Vista la sentenza di questo Tribunale, pronunciata il 4, pubblicata il 6 e registrata l'8 marzo 1882, al vol. 19, n. 480, foglio 13, atti giudiziali, colla tassa a debito di lire 1 20, colla quale venne autorizzata la vendita al pubblico incanto dello stabile precettato e qui sotto descritto;

Visto che detta sentenza venne nel successivo 3 aprile notificata al curatore Mangani dall'usciere addetto a questo Tribunale, Giuseppe Paparozzi, e nel 6 stesso mese annotata al locale ufficio delle ipoteche, in margine alla trascrizione del succitato atto di precetto;

Visto il presidenziale decreto venti aprile ultimo scorso, col quale venne fissata l'udienza di questo Tribunale 22 giugno 1882 per l'incanto dello stabile di che trattasi,

Il sottoscritto cancelliere reca a pubblica notizia che alle ore 10 antimeridiane del giorno di giovedì 22 giugno 1882 avrà luogo avanti questo Tribunale la vendita dello stabile sottodescritto, in base alle condizioni in appresso riportate.

Descrizione dello stabile.

Stalla posta nel comune di Soriano nel Cimino, via Borgo di Sotto, civico numero 11, mappa 231 sub. 4, confinanti i beni di Mori Isidoro, Chiodi Tommaso e Felici Giuseppe, proveniente dalla Mensa vescovile di Civita Castellana, gravata del tributo diretto verso lo Stato di lire 0 66.

Condizioni della vendita.

1. La vendita in un sol lotto si farà sul prezzo di lire trentanove e centesimi sessanta, rappresentante sessanta volte l'imposta governativa diretta.

2. La vendita sarà effettuata al migliore offerente.

3. Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e le servitù inerenti.

4. Qualunque offerente dovrà depositare nella cancelleria di questo Tribunale l'importare approssimativo delle spese d'incanto, sentenza di vendita, sua trascrizione e registrazione, nella approssimativa stabilita somma di lire cento.

Dovrà inoltre avere depositato nella cancelleria stessa il decimo del prezzo pel quale s'apre l'incanto.

5. Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di cinque lire.

Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione alle medesime, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo della vendita, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

Si avvisano i creditori iscritti, che colla succitata sentenza di autorizzazione alla vendita fu loro ingiunto di depositare in questa cancelleria, entro giorni trenta dalla notifica del presente bando, le loro domande di collocazione motivate, ed i documenti giustificativi, onde possa aver luogo il successivo giudizio di graduazione, alla cui relativa istruzione venne delegato il giudice sig. cav. Vito-Luigi Agrusti.

Manda il presente stamparsi, pubblicarsi, affiggersi, notificarsi, inserirsi e depositarsi nei modi e termini di legge.

Viterbo, 2 maggio 1882.

Il canc. Bollini.

Registrato a Viterbo il 2 maggio 1882, al vol. 19, n. 870, fol. 78 — Atti giudiziali.

A ripetersi lire 2 40 di bollo e lire 1 20 di registro.

Per il ricevitore: Berretta gerente.

Per copia conforme al suo originale in atti, e si rilascia a richiesta del procuratore Contucci.

Viterbo, 5 maggio 1882.

2787 ALESSANDRO BALDERI vicecanc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giorno 23 giugno 1882, innanzi la seconda sezione del Tribunale civile di Roma, si procederà alla vendita giudiziale dei seguenti fondi in tre distinti lotti, espropriati in danno del signor Sergio Primavera, ad istanza della signora Antonia Ingretolli, moglie di Serafino Capelli.

Fondi posti nel comune di Monte Porzio Catone.

1. Vigna in vocab lo Valle Formale, distinta in mappa sezione 1ª, n. 495, della superficie di tav. 1 75. Lire 56 75.

2. Vigna in contrada Selciatelle, distinta in mappa sez. 2ª, n. 320-B, della superficie di tav. 1 44. Lire 172 50.

3. Oliveto in vocabolo Castelvecchio, in mappa sez. 1ª, n. 400, di tav. 1 04. Lire 224 50.

Roma, 23 maggio 1882.

2801 Avv. FERDINANDO LENZI.

(1ª *pubblicazione*)

Camera di Commercio ed Arti

IN TRAPANI.

Essendosi dal signor Santi Bucca del fu Vincenzo, da Mazzara del Vallo, chiesto lo svincolo della cauzione prestata per conto del di lui figlio Vincenzo Bucca Innocente, pubblico mediatore merci nel predetto comune, oggi defunto, s'invitano coloro che abbiano da reclamare avverso lo svincolo anzidetto di presentarne domanda a questa Camera di commercio ed arti entro il termine di tre mesi dalla data della presente pubblicazione.

Dalla Segreteria camerale di Trapani, oggi li 11 maggio 1882.

Il presidente F. CASTAGNA.

2756 Avv. MONDINI segr.

CONSIGLIO NOTARILE

del distretto di Lecce.

AVVISO.

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Lecce rende di pubblica ragione che si è aperto concorso generale pei posti unici vacanti di notaio nei comuni di Ugento, Carmiano e Calimera, distretto di Lecce.

Chiunque voglia concorrervi presenterà la domanda a questo Consiglio notarile fra il termine di 40 giorni, che decorrerà dal giorno nel quale saranno adempiute tutte le pubblicazioni prescritte, e ciò ai termini precisi degli articoli 10 legge e 25 regolamento sul Notariato, e di altre disposizioni relative.

Lecce, 19 maggio 1882.

Il presidente

2775 Notaro LUIGI FRANCO.

BANCA ROMANA

I possessori di azioni di questa Banca sono invitati a presentarle alla Cassa della medesima a partire dal 3 giugno prossimo per ottenere le cedole ulteriori a quelle esaurite.

Roma, 22 maggio 1882.

2812 *Il Governatore*: B. TANLONGO.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI BASILICATA

Avviso d'incanto definitivo.

In seguito al ribasso del 5 per cento (fatto in tempo utile) sul presunto annuo corrispettivo di lire 12,530 60, ammontare del provvisorio deliberamento seguito al secondo incanto sperimentato il dì 18 aprile ultimo scorso, per lo

Appalto dei lavori, forniture ed operazioni occorrenti per mantenere in istato di perfetta viabilità il tratto della strada nazionale n. 35, detta di Matera, compreso fra il Toppo di Laviano e l'innesto con la rettifica, della lunghezza di metri 35390 50, pel periodo di anni tre a decorrere dal primo aprile 1882 al trentuno marzo 1885,

Si procederà alle ore 10 antimeridiane del dì 6 giugno prossimo venturo, in una delle sale del palazzo della Prefettura in Potenza, innanzi l'illustrissimo signor reggente la Prefettura medesima, o chi per esso, allo esperimento di pubblico incanto, col metodo delle schede segrete, per la definitiva aggiudicazione dell'appalto anzidetto in favore di colui che risulterà il migliore offerente in diminuzione del presunto annuo corrispettivo ridotto di lire 11,907 07.

Coloro i quali vorranno attendere al detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in quest'ufficio le loro offerte chiuse in pieghi suggellati ed estese su carta bollata di una lira, debitamente sottoscritte.

Non sarà tenuto conto delle offerte condizionate, nè di quelle per persona da nominare.

Il deliberamento avrà luogo qualunque sia il numero dei partiti, ed in difetto di questi a favore dell'offerente dell'indicata diminuzione.

L'impresa resta vincolata al relativo progetto ed ai capitolati generale e speciale in data 3 settembre 1881, visibili in questo ufficio di Prefettura dove sono depositati.

Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendosi che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Detti concorrenti dovranno altresì corredare le loro offerte dei certificati di moralità e d'idoneità, a senso dell'articolo 2° del capitolato generale.

La cauzione provvisoria è fissata in lire 700, ed in metà dell'annuo canone di deliberamento quella definitiva, ambedue in numerario, od in cartelle al portatore del Debito Pubblico dello Stato al valore di Borsa nel giorno del deposito.

La stipulazione del contratto avrà luogo fra 10 giorni successivi a quello dell'aggiudicazione dell'appalto.

L'appaltatore dovrà presentare prima della stipula del relativo atto un supplente o fideiussore nei modi e per gli effetti di cui all'art. 8 del capitolato generale, il quale dovrà intervenire nel contratto ed eleggere il domicilio legale come l'appaltatore, ai termini dell'art. 9 del capitolato stesso.

Potenza, il dì 19 maggio 1882.

Per detta Regia Prefettura

2763 *Il Segretario delegato*: MICHELE TORRE.

SOCIETA' ANONIMA per la Ferrovia Sassuolo-Modena-Mirandola-Finale

(1ª *pubblicazione*)

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti è convocata pel giorno trenta giugno p. v. in Modena, nella sede della Società, corso Vittorio Emanuele, n. 20.

Modena, 22 maggio 1882.

Il Vicepresidente del Consiglio d'amministrazione: TARDINI.

2810 *Il Segretario*: O. LEVI.

COMUNE DI SGURGOLA

Il sottoscritto rende noto che alle ore 10 antimerid. di domenica 28 maggio andante, nella sala di questo Municipio, si terrà un secondo esperimento di asta per l'affitto triennale delle terre legittime e cese abusive, denominate *di Sotto*, sullo stesso prezzo di annue lire 4500; e che essendo stato provvisoriamente aggiudicato l'altro affitto delle terre *di Sopra* per annue lire 4000, vi è tempo a fare offerte del ventesimo fino al meriggio di sabato 27 corrente, sotto le condizioni tutte delle quali nel primo avviso.

Sgurgola, li 21 maggio 1882.

Il Sindaco: A. CORSI.

2802 *Il Segretario comunale*: N. POSTA.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 10 antimeridiani di venerdì 9 giugno p. v., presso questa Prefettura e presso quella di Como, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti, recanti il ribasso di un tanto per cento, all'incanto per l'appalto dei ferramenti per la ferrovia Gallarate-Laveno, descritti nel seguente quadro:

INDICAZIONE delle provviste		SOMMA di stima soggetta a ribasso d'asta	CAUZIONE in numerario od in cartelle al portatore al corso di Borsa	
			provvisoria	definitiva
1. Gru da pesi della portata di tonnellate 6 . . . N.	2	L. 70,000	L. 3500	L. 7000
2. Bilancie a ponte della portata di tonn. 20 »	2			
3. Segnali a distanza . »	14			
4. Sagome di controllo per caricamento vagoni »	6			
5. Sbarre in ferro a T per passaggi a livello . »	55			
6. Cancelli in ferro con colonnette di ghisa . »	21			
7. Davanzali e para-urti per piani caricatori »	6			
8. Oggetti diversi lavorati in ferro, ghisa e acciaio . . . . Chil.	10000			
9. Filo di ferro galvanizzato . . . . M.l.	20000			
10. Piattaforme di m. 5 50 di diametro . . . N.	2			

Tempo utile per la consegna — Mesi cinque dall'ordinazione.

Luogo di consegna — Stazione di Gallarate.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno, negli indicati giorno ed ora, presentare in uno dei suddesignati uffici le loro offerte, **escluse quelle per persona da dichiarare**, estese su carta bollata (da una lira), debitamente sottoscritte e suggellate. L'impresa sarà quindi deliberata a quegli che risulterà il migliore offerente, e ciò a pluralità di offerte, purchè sia stato superato o raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda Ministeriale.

L'impresa resta vincolata all'osservanza del vigente capitolato generale per gli appalti dei lavori pubblici di conto dello Stato, e di quello speciale in data 13 febbraio 1882, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffici di Milano e Como.

Il tempo utile pel compimento dei lavori sarà di mesi 5, dal giorno in cui verrà data l'ordinazione dei lavori.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti dovranno presentare il certificato di aver versato in una Cassa di Tesoreria provinciale il deposito richiesto per adire all'incanto, avvertendo che non saranno accettate offerte con depositi in contanti od in altro modo.

Dovranno inoltre i concorrenti esibire:

a) Un certificato di moralità rilasciato in tempo prossimo all'incanto dall'autorità del luogo di domicilio del concorrente;

b) Un attestato di un ingegnere, confermato dal prefetto o sottoprefetto, il quale sia stato rilasciato da non più di sei mesi, ed assicuri che il concorrente, o la persona che sarà incaricata di dirigere sotto la sua responsabilità ed in sua vece i lavori, ha le cognizioni e capacità necessarie per l'eseguimento e la direzione dei lavori di cui nel presente avviso.

Il deliberatario dovrà nel termine di giorni 10 successivi a quello dell'aggiudicazione stipulare il relativo contratto.

Il termine utile per presentare in uno dei suddesignati uffici offerte di ribasso sul prezzo deliberato, non inferiori al ventesimo, scadrà col mezzogiorno delli 27 giugno p. v.

Le spese tutte inerenti all'appalto e quelle di registro sono a carico dell'appaltatore.

Milano, 24 maggio 1882.

2785 *Il Segretario*: ARCHIERI G.

AVVISO.

Si fa noto al pubblico che l'affitto del fondo comunale alle Mattine per uso di masseria, giusta manifesto del 13 volgente, è rimasto questa mane aggiudicato in favore del signor Loiudici Roberto fu Saverio, con l'annuo estaglio di lire 8190 (ottomilacentonovanta), sotto tutte le condizioni per l'oggetto stabilite.

Il ventesimo scadrà a mezzodì del giorno 27 stante.

Bitonto, 22 maggio 1882.

2808 *Il Segretario*: M. SCIPPA.

CAMERANO NATALE, *Gerente*. ROMA — Tip. EREDI BOTTA.